INDICE
ALFABETICO SEMI-ANALITICO
DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI SETTE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL SETTENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI N. S.

GREGORIO PAPA XVI.

cioè dal 1 gennajo 1837 a tutto il 31 dicembre 1843.



ROMA

Nella Stamperia della R. C. A.

1846

••

A

ABBAZIA DI S. SALVATORE. Vedi *Fiera.*

ABILITAZIONE. Vedi *Giustizia punitiva.*

ACCADEMICI DI S. LUCA. Devono esser scelti in periti giudiziali nelle materie di scultura e pittura, ed in periti periziori nelle materie architettoniche. (1839 p. 92).

I periti non accademici non fanno prova. (1839 p. 93).

Breve di Pio VI. relativo ad essi accademici. (1839 p. 94).

ACCATTONI. Disposizioni analoghe. (1837 p. 62). Vedi *Mendicità.*

ACCESSI. Si dichiara che il moto-proprio 10 novembre 1834 non si riferisce agli accessi rotali. (1837 p. 91).

ACQUA-SANTA. Permesso a quel comune di poter celebrare una fiera nel giorno 22 giugno. (1838 p. 32).

ACUTO. Vedi *Fiere.*

1

Dispaccio della Segretaria di Stato per gli affari interni col quale si danno le norme per porre d'accordo le diverse prescrizioni emanate relativamente ai confini giurisdizionali di quell' agro, e alle cause risguardanti i diritti erariali ed al modo di procedere nelle cause di contravenzione alle leggi ad ai regolamenti dell' agro suddetto. (1838 p. 34 al 38).

Istruzione sulla procedura nelle cause di contravenzione alle leggi sulla bonificazione pontina. (Ivi 35 al 38).

Sono richiamate in vigore ed a nuova osservanza le sempre vigenti disposizioni contenute nella notificazione del 1 aprile 1838 risguardanti la bonificazione pontina. (1838 p. 309 al 312).

Ultima proroga accordata agli enfiteuti pontini per recingere di staccionata i proprj terreni. (1838 p. 382 al 383).

Ajano, Vedi *Fiere.*

Alatri. I fabbricatori di lane di quella città debbono in giudizio comparire avanti i tribunali stabiliti dal moto-proprio 10 novembre 1834. (§§ 274 e 275).

Alberi. Vedi *Tagli d'alberi.*

Albergatori. Vedi *Viaggiatori.*

Alleggio de' bestiami. Vedi *Tevere.*

Alloggianti. Vedi *Viaggiatori.*

Allume. Se ne minora e stabilisce il prezzo per ogni libbra. (1841 p. 10).

Se ne prescrivono gli spacci nelle provincie fissandone le regole, e dando le norme agli spacciatori. (Vol. V. p. 10 al 11).

E' proibita la vendita di sostanze equivalenti all'allume. (1841 p. 11).

Pene contro i spacciatori che ne alterano il prezzo, contro gl'introduttori di allumi esteri, e contro quelli che arbitrariamente aprono le cave ec. (1841 p. 12).

Procedura e riparti delle multe. (1841 p. 13).

Amministrazioni camerali. Regolamento per le amministrazioni camerali. (1840 p. 56).

Spetta all'amministrator camerale deputare gli esattori. (Ivi).

E' cura anche dell'amministratore significare la scelta degli esattori alle autorità dei rispettivi luoghi. (1840 p. 57).

Ciò che spetti esiggere all'amministratore camerale, e quale obbligazione assume. (ivi).

L'esigenza dovrà essere regolata a nome d'una tabella suindicata. (Ivi).

Avviso che deve spedire alle respettive comuni l'amministratore 15 giorni prima della scadenza del pagamento. (1840 p. 60).

Tempo in cui devono gli esattori tenere aperta l'esigenza. (Ivi).

Necessità delle ricevute da rilasciarsi all'esattore, e forma di esse. (1840 p. 62).

Sarà reo di concussione quell'esattore che non registrasse le somme percepite. (Ivi).

Tempo in cui decorre la multa ai contribuenti morosi. (1840 p. 63).

Modo di agire contro i morosi. (Ivi).

Modo di ricorrere chi si sente gravato nella tassa. (1840 p. 64).

Esigenza delle multe per la trascurata *voltura* de fondi alienati. (Ivi).

I fondi esecutati restano a carico dell'amministratore camerale. (Ivi).

Modo d'eseguire l'esigenza degli altri crediti in favore dell'erario. (Ivi).

Modo di ricevere gli acconti. (1840 p. 66).

Multe a cui cedano. (Ivi).

Modo da tenersi coi debitori insolvibili. (1840 p. 67).

Idem con quelli che si fossero altrove trasferiti. (Ivi).

Bollettarj da tenersi dall'amministratore. (1840 p. 68).

Pagamenti che dovrà fare l'amministratore sul prodotto delle esatte somme in favore dello Stato. (Ivi).

Il giornale d'introito ed esito ogni quanto tempo e in qual modo debba mandarsi dall'amministratore alla Tesoreria. (1840 p. 69).

Ciò che spetti alla computisteria generale dopo verificata la *regolarità* de' mandati. (1840 p. 71).

Regolarità esattissima di *libri* e registri da praticarsi dall' amministratore e mezzi onde punire la trascuranza. (1840 p. 72).

Rendiconto annuale e modo da eseguirsi per parte dell'amministratore. (1840 p. 73).

Cursori speciali che appartengono agli amministratori camerali. (Ivi).

Le spese tutte a carico dell' amministratore. (1840 p. 74).

Da chi debba l'amministratore prendere i bollettarj di cassa. (Ivi).

Versamenti del danaro esatto in qual modo e tempo abbiano a farsi. (Ivi).

Modo con cui la Tesoreria può agire contro gli amministratori. (1840 p. 76).

Verifica dello stato di cassa e in qual modo possa farsi dal Tesorierato. (Ivi).

Responsabilità dell' amministratore per qualunque fatto degli esattori. (Ivi).

Anche le tasse provinciali e comunali dovranno essere esatte dall' amministratore col debito compenso. (1840 p. 78).

Cauzione da prestarsi dall' amministratore. (Ivi).

Correspettivo in favore dell' amministratore. (Ivi).

Le multe cedono anche a benefizio dell'amministratore.. (1840 p. 80).

Compenso che si accorda all'amministratore pel carteggio. (1840 p. 80).

Si escludono compensi per altre cagioni. (1840 p. 81).

Mano regia di cui gode l'amministratore. (Ivi).

Si vieta all'amministratore di cedere ad altri il contratto senza il consenso del Tesorierato. (Ivi).

Allegati del sovraesposto regolamento. (1840 p, 83 al 95).

Amministrazioni pubbliche. Vedi *Conti provvisorii.*

Amministrazione delle poste. Regole e norme per il consiglio amministrativo delle poste. (1841 p. 59 60).

Onore riservato al sopraintendente. (1841 p. 60).

Divisione della sopraintendenza ossia dell'amministrazione generale in tre sezioni, Segretariato, Revisione, Contabilità. (Ivi).

Incombenze di queste tre sezioni e responsabilità dei loro capi. (1841 p. 61).

Inibizione agl' impiegati postali di tenere corrispondenze private in affari di ufficio. (Ivi).

Subordinazione dei capi delle tre sezioni all' incaricato straordinario, salvi i diritti del sopraintendente e dell'ispettore generale. (Ivi).

Forma e dipendenza delle direzioni postali. (1841 p. 62).

Loro regole e norme circa i versamenti, conti, lettere, plichi ec. (1841 p. 63 al 65).

Vigilanza responsabilità e cauzioni dei direttori. (1841 p. 66).

Ispettori ordinarj e straordinarj destinati a tali visite: loro nomine, attribuzioni e dipendenze. (1841 p. 67).

Divisione delle visite suddette. (Ivi).

Obblighi e facoltà di quest'ispettori. (1841 p. 67 al 69).

Pianta degl'impiegati presso l'amministrazione delle poste. (1841 p. 70).

Concorso per l'ammissione di nuovi impiegati. (Ivi).

Matricola di tutti gl'impiegati presso l'amministrazione generale, modo per formarla, e suo uso per gli avanzamenti. (1841 p. 70 al 71).

Regole per gli avanzamenti e trasferimenti degl'impiegati. (1841 p. 71).

Non si ammettono nella direzione più impiegati stretti fra loro in parentela. (Ivi).

Pene per gl'impiegati e da chi si devono pronunziare. (Ivi).

Chi può godere le franchigie e come debbano queste interpretarsi. (1841 p. 72).

Inbizione agl' impiegati di ricever lettere non tassate : misure a carico de' contravventori. (1841 p. 72).

Obblighi di quei che godono la franchigia. (Ivi).

Norme e cautele per le consegne di danaro e di effetti di valore agli uffizj postali, e per il loro ritiro dai medesimi uffizj. (1841 p. 73).

Si richiamano in vigore alcune disposizioni antecedenti. (1841 p. 74).

Provvedimenti per la tariffa delle lettere, e per la disciplina dei postiglioni. (1841 p. 75).

Obblighi dei capitani e padroni dei battelli a vapore ec. non che dei viaggiatori, i quali recano con se delle lettere. (1839 p. 175 al 176).

Disposizioni relative ai detti capitani ec. e alle lettere. (1839 p. 176 al 177).

Amministrazione dei militari. Vedi *Militari condannati.*

Ancona. Vedi *Fiere.*

Animali suini. Quando si possono rilasciare le bollette di manifesto a rimettere per animali suini che dallo Stato pontificio si menano a pascere all'estero, o che essendo esteri si riesportano. (1839 p. 99 al 100).

Prestazione d'idonea sicurtà prima di distaccare le bollette indicate. (1839 p. 101).

Cautele per i suini nostrali che si spediscono al pascolo estero, e per gli esteri che s'introducono nello Stato. (1839 p. 101).

Osservanza dei regolamenti ec. in proposito. (1839 p. 102).

Annona. Assegna annuale dei cambiamenti di proprietà delle tenute dell'agro romano e dei terreni seminati o incolti. (1837 p. 7).

Gli agricoltori delle tenute dell'agro romano devono dare una esatta denuncia di quanto concerne le tenute stesse alla deputazione della annona. (1839 p. 9 al 10).

Disposizioni relative ai cambiamenti avvenuti nei suddetti terreni tanto di proprietà, che d'affitto. (1839 p. 10).

Pene ai contravventori. (Ivi).

Vedi *Agro romano*.

Anticoli. Permesso dato a quel comune di poter celebrare una fiera nel giorno 22 agosto. (1838 p. 355).

Appaltatore di diligenze. Vedi *Diligenze*.

Appalti de' comuni. Vedi *Comuni*.

Appelli. Non è applicabile agli appelli legalmente proseguiti prima che si attivassero le nuove leggi giudiziarie, l'istruzione del 20 agosto 1835 inserita nella raccolta delle leggi dello stesso anno. (1838 p. 140 al 141).

Dichiarazione dei §§ 1 e 4 dell'editto tran-

sitorio 20 agosto 1835 relativo agli appelli dei giudicati anteriori alle nuove leggi giudiziarie. (1838 p. 449 al 450).

Appignano. Vedi *Fiere*.

Architetti. Vedi *Ingegneri*.

Archivisti. Vedi *Notari*.

Argile. Vedi *Fiere*.

Arquata. Concessione a quel comune per celebrare un mercato nel martedì di ogni settimana. (1838 p. 100).

Arresto personale in materia di commercio. Norme per la esecuzione. (1838 p. 357 al 359).

Eccezione per caso di malattia. (Ivi 358).

Assegne. Vedi *Agro romano*.

Assicurazioni. Vedi *Società anonima delle assicurazioni*.

La privilegiata società pontificia di assicurazioni è subentrata alla compagnia di Milano in tutti i contratti di assicurazione stipulati negli Stati pontificj. (1839 p. 59).

Associazione al fondo censito. E' in arbitrio del creditore il promuovere la domanda di associazione al fondo censito per sodisfarsi dei frutti o censi decorsi, ovvero l'azione ipotecaria sullo stesso fondo. (1838 p. 102).

Atti governativi. La espressa contravvenzione agli ordini ed atti governativi, coi quali s' interpreta, o si dichiara una legge, dee ritenersi

come espressa contravvenzione alla legge interpretata o dichiarata anche all'effetto del disposto nel § 1058 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1838 p. 102 al 103).

AZIONE IPOTECARIA. Vedi *Associazione al fondo censito*.



B

Bagni gratuiti nel tevere. Costruzione delle capanne per comodo della popolazione a spese del Governo. (1838 p. 316).

Disposizioni pel regolamento. (1838 p. 316 al 318).

Prescrizioni agl'intervenienti. (1838 p. 318 al 319).

Pene ai contravventori. (1838 p. 320).

Si dichiara essersi costruite a spese del Governo alcune capanne per comodo di chi vorrà bagnarsi. (1837 p. 146).

Cautele pel buon ordine. (Ivi).

Prescrizioni agl'intervenienti. (1837 p. 148).

Si dichiara che anche nell'anno 1840 si sono costruite capanne nel fiume tevere per comodo di chi voglia bagnarsi, e per evitare l'immoralità, con le cautele dell'anno 1837. (1840 p. 177).

Anche nell'anno 1843 si sono prese delle cautele nel fiume tevere. (1843 p. 81).

Costruzione di capanne ad uso di bagni gratuiti nel fiume tevere per conto del Governo. (1839 p. 112).

Chi assiste al buon ordine. (1839 p. 113).

Cautele da usarsi dai barcajuoli. (1839 p. 114).

Pene per chi esce dalle capanne e si mostra nudo. (1839 p. 114).

Proibizione di portar seco i cani e di passare da una all'altra capannella e di profferir cose contrarie alla modestia. (1839 p. 115).

Pene per i contravventori. (Ivi).

Si richiamano le norme e discipline già stabilite per quelli che vorranno bagnarsi la state sulle rive del tevere. (1841 p. 37).

Vedi *Tevere*.

BACCHE DI LAURO. Importo di dazio per l'estrazione delle medesime. (1838 p. 383 al 384).

BARACCANTI. Debbono uniformarsi strettamente per le case di pena alle discipline vigenti dei rispettivi luoghi. (1838 p. 32 al 33).

BARCHE. Inibizione di vendere a minuto vino e cibo e di accedere da persone estranee sulle barche che si trattengono a ripa grande. (1839 p. 124).

Pena per chi viola l'accennata disposizione nei giorni festivi, e chi ne è incaricato per la esecuzione. (Ivi).

Norme che debbono essere osservate dai proprietarj delle barche nel caso, che queste naufragassero nel fiume tevere o nel canale di Fiumicino. (1842 p. 8).

Penali per i trasgressori. (1842 p. 9).

BARCHETTI. Vedi *Tevere*.

BARRIERA. Vedi *Tasse di barriera*.

Bolognola. Vedi *Fiere*.

Bollo e registro. Circolare contro alcuni abusi introdottisi nelle legazioni, sulla violazione della legge sul bollo e registro. (1837 p. 14).

Altra dello stesso tenore diretta ai delegati. (1837 p. 16).

Botteghe. Disposizoni relative al commercio delle botteghe. (1839 p. 81).

Brisighella. Vedi *Fiere*.

Buon governo. Si risolvono alcuni quesiti in ordine all'esercizio della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative risguardanti l'interesse de' comuni. (1837 p. 59).



C

Cacce. Discipline relative all'uso delle cacce in tutto lo Stato. (1839 p. 162).

Tempi in cui sono esse permesse o vietate. (1839 p. 165).

Luoghi leciti, o proibiti delle cacce. (1839 p. 164).

Modi di far caccia permessi, o vietati. (1339 p. 166).

Pene pei contravventori. (1839 p. 168).

Modo di procedere nei giudizj a carico dei contravventori. (1839 p. 169).

L'atto della caccia allo spuntar del sole, e non il capanno, ed alcuni istromenti da cacciare messi nel posto dà la preferenza su questo. (1841 p. 101).

Provvidenze relative alla caccia dei volatili. (1840 p. 99).

Disposizioni risguardanti la caccia colle lanciatore. (1840 p. 200).

Caffè. Vedi *Dazi.*

Camera de spogli. Dichiarazione sulla mano-regia competente alla Camera de' spogli, e per essa alla s. Congregazione *di propaganda fide,* e suoi cessionarii (1842 p. 312).

Campo boario. Disposizioni per li vaccari, e caprari che vogliano entrare, ed uscire col loro bestiame dalle porte di Roma. (1841 p. 127).

Penali per quelli che non si uniformano alle disposizioni. (Ivi).

Canali pontini. Disposizioni, per le quali vengono ristrette entro i giusti limiti del diritto, e del bisogno rispettivo le derivazioni d'acqua dai canali pontini. (1839 p. 117).

Proibizione di condurre ad abbeverare le bestie nei canali di scolo, e pene pe' contravventori. (1839 p. 120).

Quando se ne potranno fare le derivazioni. (Ivi).

Cancellerie. Vedi *Processi criminali.*

Cancellieri. Dispaccio contro le indebite percezioni di tasse. (1837 p. 19).

Cancellieri de' tribunali. Si dichiarano i cancellieri dei giudici, e tribunali personalmente responsabili dello smarrimento dei fascicoli. (1843 p. 154).

Cancellieri vescovili. Possono esercitare simultaneamente l'ufficio di notari, purchè siano muniti della legittima abilitazione al notariato. (1840 p. 210).

Cancellerie de' governi. Devono tenere in piena regola tutti i registri, specialmente i giornali di udienza. (1841 p. 95).

Obblighi del governatore, o giusdicente relativi al buon andamento della sua cancellaria. (1841 p. 95 al 96).

Obblighi del presidente del tribunale. (1841 p. 96).

Responsabilità dei governatori, o giusdicenti. (Ivi).

Autorità del legato, o delegato, perchè si eseguiscano le disposizioni emanate sulle dette cancellarie (Ivi).

CANI. Sono richiamate in vigore le norme, e le discipline relative ai cani, onde prevenire le conseguenze funeste dell'idrofobia (1842 p. 65).

Vedi *Idrofobia*.

CANONI. Vedi *Comuni*.

CAPPELLANI MILITARI. Regolamento pei cappellani militari (1840 p. 184).

Numero de' cappellani militari, e loro dimora in diverse città. (Ivi).

Si vieta che i cappellani s'ingeriscano in altre attribuzioni che non sono del loro ministero. (1840 p. 187).

Come debba supplirsi in assenza di malattia de' cappellani militari (1840 p. 88).

CAPRARI. Vedi *Campo boario*.

CAPRE DA FRUTTO. Provvedimenti per richiamare all'osservanza le discipline che regolavano un tempo la circolazione delle capre da frutto,

e la vendita del loro latte in Roma. (1843 p. 43).

Tempo in cui si permette che le capre entrino in Roma. (Ivi).

A chi si permette ritener le capre in Roma. (1843 p. 44).

Debbono essere marchiate. (Ivi).

Obbligo de' caprari a denunziare le malattie nelle quali incorressero le loro capre (1843 p. 45).

CARABINIERI. Disposizioni intorno agli oggetti che le comuni devono somministrare alle brigate dei carabinieri, e nota di essi. (1839 p. 1 al 3).

Massime da osservarsi circa le concessioni delle giubilazioni agl' individui del corpo dei carabinieri. (1839 p. 20).

Premi, e distintivi a quei carabinieri, che si saranno segnalati con un' azione luminosa, ed importante allo Stato (1839 p. 193).

Si dà facoltà a monsignor Governatore di Roma di provocare il soldo di ritiro per quei carabinieri, che siano riconosciuti inutili a prestare ulteriore servizio, anche senza loro dimanda (1840 p. 217).

CARCERI. Vedi *Case di condanna.*

CARDINALI LEGATI. Vedi *Franchigie.*

CARNI SUINE. Modificazione portata alla notificazione del 19 ottobre 1837 intorno alla con-

sumazione in Roma della carne di majale. (1837 p. 252).

CARRETTINI E CARRETTI. Vedi *Carri*.

CARRI. Obbligo che hanno i proprietari de' carri, carretti ec. a denunciarli nella direzione generale di polizia. (1842 p. 61).

Numero d'affiggersi in ogni carro ec. (Ivi).

Prescrizioni da osservarsi nella compra–vendita dei carri numerati. (1842 p. 62).

Inibizione di variare il numero nei carri senza autorizzazione. (Ivi).

Si vieta ai conduttori dei carri e carretti molestare chichessia, e si assegna il modo da tenersi contro i trasgressori. (Ivi).

Responsabilità del proprietario dei carri ec. per ciò che riguarda l'operato del conduttore. (1842 p. 63 al 64).

Pene pei contravventori, e prescrizioni per la sorveglianza. (Ivi).

CARROZZE DEI VIAGGIATORI. Vedi *Dazi*.

CARTA DI SICUREZZA. Vedi *Viaggiatori*.

CARTA. Vedi *Stracci*.

CARTE DA GIUOCO. Disposizioni risguardanti la fabbricazione, lo spaccio, ed il bollo delle carte da giuoco. (1837 p. 256).

Se ne affida l'amministrazione alla direzione generale del bollo, e registro. (1837 p. 256).

S' indicano le carte riservate. (Ivi).

Dazio per le carte riservate. (Ivi).

Multa pei contravventori. (1837 p. 261).

Condizioni in forza delle quali è prorogato il termine assegnato alla vendita delle carte da giuoco munite del bollo del cessato appalto. (1838 p. 90 al 92).

Uffizi destinati all'apposizione del nuovo bollo in quelle carte stesse. (1837 p. 91).

Altre disposizioni sulla materia. (1837 p. 91 al 92).

CASE NUOVE. Premii d'incoraggimento accordati ai fabbricatori di esse prorogati a tutto l'anno 1839. (1838 p. 129).

CASCIA. Permesso accordato a quel comune di celebrare una fiera. (1838 p. 352).

CASE DI CONDANNA. Regolamento sopra l'uso del vino, e commestibili nelle case di condanna. (1840 p. 129).

Circolare sui lavori occorrenti nei fabbricati delle carceri e case di condanna. (1842 p. 216).

Vedi *Fornitori delle carceri.*

CASE DI PENA. E' creata in Spoleto una commissione mista per giudicare i delitti dei condannati in quella casa di pena. (1843 p. 121).

Idem nelle darsene di Civitavecchia, e di Ancona. (1843 p. 126).

CASTEL GANDOLFO. Vedi *Fiere.*

CASTEL GIORGIO. Vedi *Fiere.*

CASTEL NUOVO. Vedi *Fiere.*

Castel raimondo. Concessione fatta al medesimo di poter celebrare una fiera nel mercoledì terzo di giugno. (1838 p. 312).

Castiglion del lago. Vedi *Fondi camerali.*

Catasti. S' inculca l'esatta osservanza del regolamento degli 8 gennajo 1818 pei cancellieri dei catasti sull' esecuzione delle volture. (1837 pag. 125).

Regolamento di Pio VII. degli 8 gennajo 1818 nel quale s' inculca l'obbligo dei possessori dei fondi rustici ed urbani soggetti alla dativa reale per far eseguire le volture. (1837 p. 132).

Delle penali contro i morosi nelle volture suddette. (1837 p. 133).

Cause criminali. Visita mensuale da eseguirsi nelle carceri ed atti relativi da trasmettersi alla Segretaria per gli affari di Stato interni. (1842 p. 46).

Obblighi dei presidenti, assessori, legali, giusdicenti rapporto a dette visite. (1842 p. 47).

Prescrizioni per le cause decise e per quelle pendenti. (Ivi).

Module tanto per le visite che per le cause suddette. (1842 p. 48 al 53).

Cavalli. Vedi *Tasse.*

Cemeteri pubblici. Risoluzione di dubbj intorno alla occupazione dei terreni per la formazione o ingrandimento dei pubblici cemeteri. (1838 p. 405 al 409).

Censi. Dichiarazione dell'art. 194 del moto-proprio 10 novembre 1834 risguardante i creditori dei censi, nella quale si dice, non esser tolta ai suddetti creditori l'azione ipotecaria. (1837 p. 142).

Censi camerali. Norme pel pagamento dei censi camerali nella vigilia dei ss. Pietro, e Paolo. (1837 p. 114).

Esibizione di mandati di procura ed altre giustificazioni. (Ivi).

Esibizione della fede di sopravvivenza. (1837 p. 115).

Minaccia di devoluzione per quelli, che non praticheranno le cose qui sopra richieste. (1837 p. 117).

Editto del 15 giugno 1816 riguardo ai censi venduti. (1837 p. 118).

Le suddette norme per l'anno 1838. (1838 p. 300 al 307).

Le suddette norme s'inculcano per l'anno 1840. (1840 p. 151).

Le suddette norme per l'anno 1843. (1843 p. 68).

Pene minacciate ai contravventori. (1838 p. 305 al 306).

Obblighi dei feudatarii della santa Sede di pagare personalmente, o per via di mandato i

censi, canoni ec. a lei dovuti nella camera dei tributi. (1839 p. 87 al 88).

Eccezione di alcuni enfiteuti circa il tempo, in cui deve farsi il pagamento dei tributi. (1839 p. 89).

Minaccia di devoluzione dei feudi qualora gli enfiteuti mancassero ai loro obblighi relativi al vestiario degli enfiteuti, che vanno alla camera dei tributi. (1839 p. 91).

Disposizioni riguardo ai censi venduti, e riguardo alla esatta esecuzione di quanto è prescritto circa i tributi. (Ivi).

Si replicano le norme da osservarsi dai feudatarii ec. nella camera del tributi. (1841 p. 30).

Disposizioni risguardanti gli acquirenti, o cessionarii dei censi, e crediti camerali. (1839 p. 192).

Vedi *Tributi*.

Censi decorsi. Vedi *Associazione al fondo censito*.

Censimento. Istruzione della presidenza del censo sulle volture dei fondi. (1842 p. 279).

Ordini ai cancellieri del censo per la compilazione dei ruoli di dativa reale dell' esercizio 1843. (1842 p. 282).

Si risolvono alcuni quesiti promossi dai cancellieri del censo relativi all' applicazione della tariffa aggiunta al regolamento del 7 maggio 1842. (1842 p. 256).

Regolamento sulla redazione dei tipi dei terreni da presentarsi dalle parti volturanti nei casi di divisione di proprietà, rettifica di confini, e correzioni di mappe. (1842 p. 203).

Dupla di periti presentati dal capo della provincia. (1842 p. 205).

Scelta d'uno di essi che dovrà farsi dal presidente del censo. (Ivi).

Obbligo delle parti di servirsi di tal perito. (1842 p. 206).

Mercede che gli compete. (Ivi).

Riparto degli emolumenti dell'estratto delle mappe. (1842 p. 208).

Il perito suddetto deve supplire al cancelliere assente, o impedito. (1842 p. 209).

Tariffa analoga a detto regolamento. (1842 p. 210).

Circolare della presidenza del censo in accompagno del regolamento emanato per la redazione dei tipi sovra esposta. (1842 p. 233).

Censo. Circolare ai cancellieri del censo relativa alla compilazione dei ruoli della dativa reale. (1837 p. 239).

Tabella di stato comparativo fra la dativa camerale, e la dativa dei ruoli compilati dal cancelliere del censo. (1837 p. 240).

Indennizzo per alcune operazioni cui sono tenuti i cancellieri a requisitoria delle pubbliche amministrazioni. (1840 p. 137).

Le multe censuarie si esiggono col privilegio della dativa. (1839 p. 61).

Quando avvenga mutazione di proprietà d'immobili tanto rustici, che urbani posti in un territorio non si deve effettuare che una sola voltura, e non percepire, che un solo emolumento. (1838 p. 80 al 81).

Censo della popolazione. Vedi *Popolazione.*

Ceprano. Vedi *Fiere.*

Cereali. Provvidenze per impedire il momentaneo inalzamento dei cereali, e del pane specialmente nella regione del mediterraneo. (1837 p. 121).

Premio per incoraggire il trasporto dei cereali dalle marche, e legazioni alle spiagge pontificie del mediterraneo. (1837 p. 122).

Altra disposizione pel medesimo oggetto del trasporto dei cereali. (1837 p. 123).

Circolare colla quale s'inculca ai presidi delle provincie l'esatta trasmissioue delle notizie relative al consumo, sopravanzo, o deficienze dei cereali delle rispettive comuni nell' anno in corso. (1837 p. 359).

Idem per l'anno 1838. (1838 p. 348).

Tabella relativa all'indicata circolare. (1837 p. 362).

Disposizioni per provvedere alla mancanza dei medesimi. (1838 p. 363 al 365).

Cesenatico. E' accordato a quel comune di poter celebrare una fiera nel giorno 20 luglio di ciascun anno. (1838 p. 313).

Vedi *Fiere*.

Chiaviche. Nuove disposizioni per provvedere più efficacemente allo spurgo ed alla manutenzione delle chiaviche di Roma. (1837 p. 241).

Si aboliscono le spese di riporto consorziale le quali vengono commutate nel minimo quoto di baj. 2 e mezzo. (Ivi).

Chirurgi. Vedi *Matricola*.

Cimorro. Ordine circolare della congregazione speciale di sanità diretto alla cura, preservazione ed estirpazione del contagioso morbo così detto *cimorro* dei cavalli. (1842 p. 316).

Istruzione medico-veterinaria sulla cura del moccio dei cavalli. (1842 p. 321).

Circolazioni. Vedi *Contrabandi*.

Citazioni. Si dichiara quali siano le forme speciali contenute nel § 485 del moto-proprio 10 novembre 1834 per gli atti di citazione contro gli esteri, ed assenti. (1843 p. 95).

Citerna. Vedi *Fiere*.

Civica. Non fanno parte di detta truppa quegli individui, cui è affidata l'ispezione delle carte politiche alle porte della capitale. (1837 p. 34).

Civitella conti Vedi *Fiere*.

Colera. Attivazione di case di soccorso ai poveri attaccati dal morbo asiatico. (1837 p. 162).

Attivazione delle bollette di sanità per la malattia epidemica. (1837 p. 159).

Attivazione di alcuni ospedali straordinari pel morbo asiatico. (1837 p. 169).

Nota dei luoghi dove sono stabiliti i suddetti ospedali. (1837 p. 174).

Provvidenze dirette ad allievare nella circostanza del cholera i giornatarj privi d'arti e di lavoro. (1837 p. 175).

Provvidenza diretta a tutelare i paesi immuni dal morbo asiatico, attesa costruzione di barriera ec. (1837 p. 190).

Divieto contro l'esplosioni d'armi da fuoco, e incendio di materie combustibili lungo le strade di Roma diretto allo scopo di romper l'aria, ed arrestare, come falsamente si credea, i progressi del morbo. (1837 p. 196).

Provvidenza sul modo di lavare le biancherie lorde dagli Affetti del morbo onde non restino contaminati i pubblici lavatoj. (1837 p. 198).

Si concede agl'infermi di colera poter far testamento anche senza notaro, manifestando la loro volontà o al confessore, o a due testimonj a tenore della costituzione di Alessandro papa quarto che si riporta. (1837 p. 200).

Diminuita l'influenza del morbo asiatico, s'interdice alle presidenze regionarie di più inviare con respettivi certificati individui alla commissione di pubblici lavori, o alla commissione dei sussidj. (1837 p. 208).

Ordinazioni per racchiudere la malattia epidemica nel perimetro del luogo ove sia sviluppata; riducendo anche a minor numero gli ospedali a ciò stabiliti. (1837 p. 211).

Si dispone il disinfettamento delle case, ove sia stato il morbo colerico. (1837 p. 233).

S'interdice l'ingresso nella capitale a chiunque non sia munito della carta sanitaria, ch'indichi netto dal colera il luogo donde procede. (1837 p. 236).

Colera. Vedi *Cordoni sanitarj*.

Colle. Vedi *Fiere*.

Colli (de'). Vedi *Fiere*.

Colle lungo. Vedi *Fiere*.

Commercio delle botteghe. Vedi *Botteghe*.

Commissioni figliali del censo. Disposizioni affinchè queste commissioni somministrino gli opportuni schiarimenti alla giunta di revisione. (1842 p. 55).

Competenza. Declaratoria sul senso delle disposizioni del § 1362 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1838 p. 342 al 343).

Applicazione del disposto nel § 981 del moto-proprio 10 novembre 1834 alle cause di

competenza del tribunale della s. Rota. (1839 p. 180).

Applicazione della declaratoria della segretaria per gli affari di Stato interni 4 settembre in ordine alla competenza della s. Rota. (1839 p. 256).

Competenze dei governatori o giudici singolari nelle cause criminali.

Non è permesso ai suddetti di decidere le cause di quei titoli che dalla legge sono puniti con pena d'opera o di detenzione oltre un anno. (1838 p. 410 al 411).

Comunanza. Permesso a quel comune per un mercato da tenersi il martedì di ogni settimana. (1838 p. 349).

Comuni. Disposizioni sulla migliore amministrazione delle comuni. (1837 p. 97).

Si dichiara che le cause sulla caducità dei fondi enfiteutici, pagamento di canoni ec. contro i comuni debbono essere decise dai magistrati dell'ordine giudiziario. (1837 p. 143).

Si dichiara che le controversie sui diritti comunali saranno conosciute e decise dai magistrati dell'ordine giudiziario, finchè non verrà emanato il regolamento speciale ripromesso coll'art. 26 tit. II. dell'editto 5 luglio 1831. (1837 p. 351).

Vedi *Buon governo*.

Si dichiara quali sono le autorità competenti nelle cause di contravenzione relative agli appalti di *comuni*.

I salariati comunitativi, qualunque sia l'epoca della loro elezione devono sempre soggiacere alla biennale bollettazione prescritta nel giorno di s. Lucia. (1839 p. 31).

L'uditore legale, come salariato comunale, può assistere le sacre funzioni insieme agli altri impiegati comunali. (1839 p. 121).

Comunita'. Vedi *Consigli comunitativi*.

Condannati. Temperamento preso sulla pena della galera e dell'opera pubblica da espiarsi dai condannati ai venti anni. (1840 p. 5).

Vedi *Case di pena*.

Conduttori. Vedi *Pensioni*.

Conduttori di diligenza. Vedi *Viaggiatori*, *e diligenze*.

Congregazione della revisione. Vedi *Revisione*.

Congregazione per le contravvenzioni. Vedi *Contravvenzione*.

Consegna dei rei. Convenzione conchiusa fra sua Santità, e sua Maestà il Re di Sardegna sul reciproco arresto e consegna dei rei dei respettivi due Stati. (1842 p. 190).

Elenco dei delitti per cui se ne consegnano gli autori. (1842 p. 192).

Come debba essere fatta la domanda. (1842 p. 195).

Quando in qualche caso speciale non si faccia luogo alla consegna. (1842 p. 196).

Se il reo abbia preso servizio militare nello Stato dove è rifugiato. (1842 p. 197).

A chi appartengono le spese già fatte. (1842 p. 201).

Durata della presente convenzione. (Ivi).

Consigli comunitativi. Non possono far parte di essi consigli i salariati del comune neppure in qualità di procuratori. (1840 p. 12).

Declaratoria circa le risoluzioni dei consigli comunali. (1840 p. 196).

Non possono far parte dei consigli municipali gl'individui addetti all'uffizio delle delegazioni. (1843 p. 130).

Consigli municipali. Norme per la validità dei consigli comunali. (1841 p. 1).

Norme da osservarsi nei consigli municipali allorchè si verifica la parità dei voti nelle elezioni. (1841 p. 116).

Consiglio amministrativo per gli affari postali. Vedi *Amministrazione delle poste*.

Consiglio delle armi. Membri che compongono il consiglio, e affari che lo riguardano. (1839 p. 267 al 268).

Chi ne ha la supremazia. (Ivi).

Quali debbono essere gl'individui del consiglio. (1839 p. 268 al 269).

Quando si raduna. (1839 p. 269).

Ogni consigliere ha la sua materia, da considerarla particolarmente. (1839 p. 270).

Discussione di tutti i consiglieri su ciascuna materia. (1839 p. 271).

Come se ne fanno le risoluzioni. (Ivi).

Incombenze del prelato presidente del consiglio. (1839 p. 272).

Autorizzazione del prelato presidente e consiglieri. (1839 p. 273).

Ordini del giorno. (1839 p. 275).

Decreti, rapporti, e fiat-mandatum. (Ivi).

Ministero che eseguisce le incombenze della presidenza, e consiglio delle armi. (1839 p. 276).

Norme relative agl'impiegati ed impieghi di detto ministero. (1839 p. 277).

Disposizioni per le formazioni, o scioglimenti di corpi ec. di cambiamenti ec. (1839 p. 278).

Regole da osservarsi nella discussione delle materie sanitarie. (1839 p. 279).

Facoltà del prelato presidente. (Ivi).

Consolidato. Disposizioni risguardanti l'estrazione dei certificati della nuova rendita consolidata creata col pontificio moto-proprio 11 giugno 1832. (1837 p. 153).

Disposizioni risguardanti l'estrazione dei certificati della nuova rendita consolidata creata col moto-proprio 11 giugno 1831. (1838 p. 412 al 413).

Notifica dell'estrazione dell'ottava rata della rendita suddetta da rimborsarsi nel corso del 1839. (1838 p. 418 al 419).

Consumo di cereali. Vedi *Cereali*.

Conti provvisorii. Istruzioni per la redazione dei conti provvisorii da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni, e per le operazioni dipendenti dall'esibita dei suddetti conti. (1840 p. 261).

Avvertenze per rediggere i suddetti conti. (1840 p. 262).

Di quali riscontri debba esser munito il così detto *conto provvisorio*. (1840 p. 265).

Rimane anche l'obbligo di presentare il *conto consuntivo*. (Ivi).

Come ai contravventori. (1840 p. 267).

Modula della tabella del conto provvisorio. (1840 p. 270).

Norme per i conti provvisorii per l'anno 1843. (1843 p. 12).

Tabella relativa a detti conti. (1843 p. 18).

Contrabbandi. S'inculca la stretta osservanza dell' editto 18 agosto 1835 relativo alle repressioni dei contrabbandi. (1839 p. 23).

Disposizioni dirette alla repressione suddetta. (1839 p. 195).

Prescrizioni sui giudizii di contrabbando. (1839 p. 196).

Dichiarazioni sulla circolazione, sui transiti ed accompagni delle merci e disposizioni sui nuovi bolli doganali. (1839 p. 201).

Modificazioni della tariffa. (1839 p. 208).

Schiarimenti ai giudizj di contrabbando alle relazioni, ai transiti. (1839 p. 214).

Nella inquisizione dei contrabbandi si esclude qualunque particolare interesse dei comuni. (1841 p. 7).

Prescrizioni alla forza, onde non molesti, e fermi chi ha fatto frode di cosa legerissima, purchè il contravventore non sia contrabbandiere di professione. (1841 p. 164 al 165).

Vedi *Tevere*.

Vedi *Sale*.

Convenzione conchiusa frà Sua Santità, e l'Imperator d'Austria per la repressione del contrabbando nelle acque territoriali del Pò. (1838 p. 324 al 342).

Disposizioni delle Segretaria di Stato per gli affari interni sopra l'esecuzione degli ordini Sovrani emessi a garanzia della pubblica incolumità per i contrabbandi, e sbarchi clandestini attivati specialmente lungo il littorale pontificio adriatico. (1830 p. 349 al 351).

Contravvenzioni. Disposizioni per la procedura delle cause risguardanti i delitti e le contravvenzioni relative la pesca del lago trasimeno. (1839 p. 131).

Congregazione instituita per reprimere con efficacia le contravvenzioni alle leggi e regolamenti. (1841 p. 138 al 139).

Regole e attribuzioni relative la detta congregazione. (1841 p. 139 al 142).

Multa che devono pagare i rei di contravvenzione, e modo di erogarla. (1841 p. 143).

Contumaci. Risposta al quesito avanzato al card. prefetto della Segnatura sull'intelligenza del § 1098 del moto-proprio 10 novembre 1834 che riguarda le spese del processo attivato contro i contumaci. (1837 p. 350).

Copie semplici, e pubbliche. Vedi *Notari*.

Cordoni sanitari. Grazia fatta ai condannati ed inquisiti carcerati o contumaci per infrazione ai cordoni sanitari all'epoca del colera. (1838 p. 12 al 13).

Corpo sanitario. Vedi *Sanità militare*.

Corrieri. Attivazione dei nuovi corrieri dello Stato pontificio al confine della Toscana per la corrispondenza epistolare. (1841 p. 82).

Giorni e ore in cui partono. (1841 p. 83).

Giorni e ore in cui s'impostono le lettere che partono coi suddetti corrieri. (Ivi).

Corrieri di gabinetto. Vedi *Viaggiatori*.

Corrispondenze. Vedi *Pensioni*.

Corse postali. Ne sono aumentati due la settimana per lo stradale delle Marche e di Bologna. (1839 p. 265).

Corso. Nel corso di Roma è vietato alle barrozze, trascini, carrettieri, carri detti a scala d'introdursi dalle ore 22 fino all'un ora di notte di ciascun giorno. (1842 p. 254).

Crediti camerali. Vedi *Censi camerali*.

Curatore. Vedi *Eredità giacente*.

Cursori. Si provvede al buon ordine dell'officio dei cursori presso il tribunale dell'A. C. specialmente in quanto concerne gli *atti esecutorii*. (1837 p. 352).

Mercedi e spese da pagarsi ai cursori negli atti di espulsione ed evacuazione. (1843 p. 39).

Circolare sull'indennità di via. (1837 p. 3).

Cursori comunali. Sono soggetti alla biennale conferma come tutti gli altri impiegati inservienti e salariati. (1840 p. 124).

Custodi delle carceri. Non sono ricevute, nè valutate le loro istanze, se non vengono per organo dei capi di Provincia. (1838 p. 141 al 147).



D

Danni dati e studiosi. Pene d'applicarsi agli autori di danni dati studiosi e ai colpevoli di pegno ricusato o ritolto. (1839 p. 171).

Danni dati. Si dichiara la procedura da osservarsi nei danni dati studiosi e manuali. (1840 p. 283).

Darsena. Vedi *Casa di condanna*.

Depositarii. Vedi *Emolumenti dei pubblici depositarii*.

Vedi *Notari*.

Depositeria dei pegni giudiziali. Ordine circolare della segretaria di Stato per gli affari interni in pendenza delle discipline e dei regolamenti da emanarsi sulle depositerie dei pegni giudiziali. (1838 p. 307 al 308).

Deruta. Vedi *Fiere*.

Dogane. Riforma dell'amministrazione delle dogane. (1839 p. 248).

La direzione generale in Roma è il centro dell'amministrazione delle dogane. (Ivi).

Divisione della direzione e speciali incombenze degl'impiegati. (1839 p. 248 al 249).

Magazzino generale per il carico materiale, e delle truppe. (1839 p. 249).

Ispezione generale per provvedere al buon andamento doganale. (1839 p. 249).

Sopraintendenze e impiegati. (1839 p. 250).

Divisione degl'impieghi, e soldo che li riguarda. (1839 p. 250 al 251).

Disposizioni su i soldi e soprassoldi. (1839 p. 251 al 252).

Regole sulle vacanze degl'impieghi. (1839 p. 252).

Quali cariche sono di esclusiva nomina Sovrana. (1839 p. 253).

Note trimestrali, gratificazioni medie degl'introiti delle dogone, depurati dalle spese. (1839 p. 254).

Forza doganale e sua dipendenza. (1839 p. 255).

Che deve presentarsi al Tesoriere ogni mese. (Ivi).

Pene per gl' impiegati. (Ivi).

Soppressione della dogana di Brisighella, e misure prese per l'introduzione, estrazione, e pel transito delle merci e dei bestiami. (1841 p. 102 al 103).

Concambio de bolli doganali, ossia apposizione di nuovi bolli alle merci. (1841 p. 122)

Disposizioni relative a questo concambio tanto per i negozianti quanto per le dogane, (1841 p. 122 al 124).

La dogana del porto di Recanati cessa di esser dogana di semiriscossione e rimane di semplice bollettone. (1841 p. 125).

La dogana del porto di Civitannova diventa di semiriscossione. (1841 p. 126).

Attivazione de nuovi bolli. (1841 p. 160).

Norme da osservarsi dai primi rappresentanti comunali e dai parrochi nel rilascio dei certificati sulle merci, generi ec. per gli effetti doganali. (1839 p. 5).

Uffizj componenti la direzione generale delle dogane. (1839 p. 282).

Incombenze di detti Uffizj che si dividono in sezioni. (1839 p. 282 e seg.).

Incombenze di ciascuna sezione ed obblighi degl'impiegati. (1839 p. 283 e seg.).

Istruzioni per gl'ispettori generali delle dogane (1839 p. 285).

Quanti individui compongono l'ispezione, e da chi sono essi nominati. (1839 p. 286).

Ispettori in giro. (Ivi).

Ispettore residente in Roma. (1839 p. 289).

Scopo del Governo nell' istituire la ispezione. (1839 p. 291).

Norme da osservarsi nella esigenza del dazio sugli effetti di biancheria. (1842 p. 10).

Soppressione della dogana di Comacchio e trasferimento delle sue attribuzioni a quella di Magnavacca. (1842 p. 75).

Disposizioni risguardanti lo stradale fissato per trasporto degli oggetti sottoposti al dazio doganale. (1837 p. 264).

Avvertenze per i conduttori delle merci provenienti dall' estero. (Ivi).

Pene pei contravventori. (Ivi).

Avvertenze per la via di mare. (1837 p. 265).

Avvertenze per le bollette di transito. (Ivi).

Penale del decuplo quando il dazio non ecceda i baj. 10. (1837 p. 268).

Elenco dei porti, scali, e strade legali. (1837 p. 272 fino a pag. 341).

Si richiamano in vigore le controllerie sulle operazioni doganali. (1837 p. 92).

Trasferimento della dogana di Valle-Cupola al Castello di Poggio Vittiano. (1840. p. 133).

Trasferimento della Dogana di Trisungo a Pescara. (1840 p. 197).

Si attiva in Viterbo una dogana di riscossione di terza classe , in Acquapendente una dogana di semiriscossione , in Pontecenteno una dogana di bollettone di prima classe. (1843 p. 82).

Circolare pel trattamento da darsi ai legni che ritornano in porto a causa di forza maggiore. (1843 p. 117).

E' trasferita la dogana di Pestrino, ed è trasferita a Fichille sullo stesso stradale. (1842 p. 248).

Vedi *Tariffa doganale.*

Drappi di lana. Norme sulla esposizione di tali manifatture dello Stato. (1838 p. 97).

Premii stabiliti per l'incoraggimento di tali manifatture e regole per giudicarne la bontà. (1838 p. 98).

Modo con cui dovranno esser presentati i campioni. (1838 p. 99).

Altre disposizioni in proposito. (Ivi).

Disposizioni dirette ad animare la fabbricazione e miglioramento dei drappi di lana. (1842 p. 163).

Disposizioni risguardanti la premiazione di qualità dei drappi di lana. (1843 p. 47).

La premiazione si divide in due classi. (1843 p. 48).

Norme e cautele da osservarsi nell'invio dei drappi al concorso di premiazione in Roma. (Ivi).

Distinzione dei premii. (1843 p. 49).

Penale per li panni di cattiva tessitura. (1843 p. 50).

Vedi *Dazii.*

Dazii di consumo. Ordine circolare intorno alle transazioni nei casi di contravvenzioni e frodi sui dazii di consumo in Roma. (1840 p. 213).

Sono proibite le transazioni fra l'appaltatore e le parti, senza il placito della camera. (1840 p. 214).

Misure da prendersi contro gli appaltatori che contravvenissero a queste disposizioni. (1840 p. 215).

A chi spetti d'invigilare. (Ivi).

Circolare contenente le discipline doganali da osservarsi rapporto all'introduzione delle carrozze dei viaggiatori. (1843 p. 7).

Carrozze di transito. (Ivi).

Carrozze che rimangono. (1843 p. 8).

Viaggiatori che sono esenti dal dazio, o cauzione per le loro carrozze. (Ivi).

Avvertenze per le carrozze che s'introducono nei porti franchi. (1843 p. 9).

Circolare dell'eminentissimo pro-Tesoriere intorno alla retta applicazione delle disposizioni contenute nella precedente circolare, risguardante l'introduzione delle carrozze dei viaggiatori. (1843 p. 23).

Circolare pel dazio d'applicarsi alle figurine in bronzo di moderna manifattura. (1843 p. 94).

Si dichiara qual sia il dazio proprio di alcuni tessuti di lana. (1843 p. 116).

Vedi *Gas-idrogeno.*

Circolare diretta all'uniformità delle massime, e l'eguale applicazione dei dazii doganali. (1843 p. 127).

Dichiarazione sul dazio d'applicarsi agli orologetti da tavolino. (1843 p. 132).

Disposizioni dirette a rendere uniforme in tutti i porti dello Stato pontificio la prattica di permettere agli equipaggi de' legni che vi approdano il libero consumo per un determinato tempo de' generi esteri sotto il titolo di provvisioni di bordo. (1843 p. 151).

Si aumenta uno scudo ogni cento libbre il dazio sul caffè e zuccaro. (1843 p. 157).

Vedi *Foraggi*.

DELINQUENTI RIFUGGITI. *Vedi Consegna dei rei.*

DELITTI CHE OFFENDONO I COSTUMI. Chirografo di Gregorio XVI. diretto alla processura di quei delitti che offendono i costumi. (1841 p. 145).

Quando si dee procedere in modo spedito e sommario. (1841 p. 146).

Regole e discipline per una tale processura e per la decisione della causa. (1841 p. 147 al 148).

Appello. (1841 p. 149).

Congregazione di appello.(1841 p. 149 al 150).

Come devono erogarsi le multe. (1841 p. 150).

Disposizioni circa le cause pendenti e le risoluzioni economiche. (1841 p. 151).

Regolamento di procedura criminale pel vicariato. (1841 p. 153).

Potere disciplinare del vicegerente sopra tutti gli impiegati, e sue ingerenze nella processura e proposizione della causa. (1841 p. 155).

Intimo della proposizione della causa. (1841 p. 155 al 156).

Registri da tenersi nel tribunale del vicariato. (1841 p. 157).

Precetti e note dei precettati. (Ivi).

Contravvenzioni per la inosservanza delle feste, e modo di procedere contro di esse. (1841 p. 157 al 158).

Riservatezze nella inquisizione degli ecclesiastici. (1841 p. 159).

Denaro ed effetti di valore consegnati alla posta. Vedi *Amministrazione delle poste*.

Denuncie. Si richiamano le norme e discipline relative alle denuncie da farsi da tutti gli agricoltori immediati delle tenute dell'agro romano. (1841 p. 134).

Depositi. Vedi *Vendita di ufficio*.

Deputazione dell'annona. Vedi *Annona*.

Difensori dei rei. Presso l'assessore legale di ciascun capo-luogo di provincia vi debbe essere un difensore officioso dei rei, come in ciascun capo-luogo di Governo; purchè non vi sieno convenzioni stabilite col difensore del tribunale. (1837 p. 1).

Non possono con le loro difese stampare opuscoli in luogo di allegazioni, senza averli prima assoggettati alla revisione. (1839 p. 257).

Diligenze. Disposizioni dirette a togliere qualunque impedimento al regolare corso delle dili-

genze specialmente instituito per lo stradale da Bologna alle Filigare. (1842 p. 244).

Norme pel più esatto servigio delle diligenze che percorrono lo stradale da Roma a Ceprano, da Roma a Civitavecchia e viceversa. (1840 p. 96).

Attivazione delle diligenze dello Stato Pontificio al confine della Toscana. (1841 p. 76).

Capacità di esse e giorno e ora in cui partono. (1841 p. 78).

Officio per le suddette e regole che li riguardano. (1841 p. 79 al 80).

Prezzo de' posti e peso del bagaglio che può avere con sè ogni viaggiatore. (1841 p. 80).

Inibizione ad altri intraprendenti di far percorrere legni in posta ec. nelli stradali dove vanno le dette diligenze e pene per i contravventori. (1841 p. 80 al 81).

Aumento di posta e corso regolare di diligenze da Roma a Civitavecchia, e viceversa (1839 p. 185).

Giorni in cui parte la diligenza e norme ad essa relative. (1839 p. 186).

Prezzi dei posti e bagaglio che può condurre con sè il viaggiatore. (1839 p. 187).

Obblighi dell'appaltatore. (Ivi).

Legni di sussidio a dette diligenze e prezzi dei posti. (1839 p. 188).

Obbligo del viaggiatore se vuole partir solo. (1839 p. 188).

DIREZIONI POSTALI. Vedi *Amministrazione delle poste*.

DISPOSIZIONI DISCIPLINALI. Schiarimento nelle disciplinali disposizioni date dopo la pubblicazione del regolamento organico e di procedura criminale del 5 Novembre 1831 sul modo di redigere i ristretti dei processi.



E

in paese estero non si estendono ai beni ereditari esistenti nello Stato Pontificio. (1843 p. 129).

Esecuzione provvisoria. La produzione del processo in grado di appello tende a far revocare o confermare la sentenza appellata, ma non è necessaria perchè possa ordinarsi l'esecuzione provvisoria. (1838 p. 1).

Estrazione de' certificati. Vedi *Consolidato*.



F

Fabbrica di pellami. Disposizioni dirette a meglio garantire l'industria nella fabbricazione dei pellami, designando il modo della bollazione sui pellami esteri; e prescrivendo una esatta sorveglianza per la repressione del contrabbando. (1839 p. 126 al 127).

Fabbricati e terreni inchiusi nelle mura di roma. Per essi la norma del prezzo dev'essere la stima che risulta dai registri censuarii. (1838 p. 17 al 18).

Fabbricatori di lane di alatri. Vedi *Alatri*.

Fabbricazione di vetriolo. Vedi *Vetriolo*.

Fallimenti. A chi spetti fare il processo nelle cause di fallimento. (1843 p. 100).

Farmacisti. Gli speziali e farmacisti non debbono noverarsi fra i commercianti. (1838 p. 447 al 448).

Fenili. Vedi *Fieno e paglia*.

Fermignano. Vedi *Fiere*.

Ficulle. Vedi *Fiere*.

Fieni e paglie. Cautele sulla riposizione e custodia dei fieni e paglie. (1837 p. 102).

Non è lecito ad alcuno spacciare e riporre fieno senza licenza della direzione generale di polizia; la quale non viene accordata senza la visita dell'architetto del Governo. (1837 p. 103).

Non potrà riporsi se non asciugato. (1837 p. 104.

In pericolo di effervescenza dei fieni si dovrà farne consapevole la respettiva presidenza regionaria. (1837 p. 105).

Proibizione di accostarsi ai fenili con pippe, o lumi senza lanterna. (1837 p. 106).

Tabella dell'architetto e periti incaricati alla sorveglianza de'fenili. (1837 p. 107).

Altre provvidenze dello stesso tenore sulla reposizione de' fieni. (Ivi).

Proroga del termine fissato al godimento dell'erbe addette alla falce per l'agro e distretto di Roma attesa la stravagante stagione. (1837 p. 157).

Disposizioni sulla reposizione dei fieni e paglie a garanzia di qualunque pericolo d'incendio ed a tutela delle particolari proprietà emanate nel 1838. (p. 130 al 135).

Pene ai contravventori delle dette disposizioni. (1838 p. 134 al 135).

Architetto e periti destinati per le ricognizioni ai rispettivi rioni e porte. (1838 p. 135 al 137).

Tabella delle giornate stabilite per la visita dei locali. (1838 p. 138 al 140).

Cautele da adoperarsi nello scarico del fieno prima di riporlo e dopo averlo riposto. (1839 p. 67).

Quando i vetturini possono ritenere per un discreto alimento dei loro cavalli il fieno e la paglia. (1839 p. 68).

Si rinnovano le stesse disposizioni. (1840 p. 139 al 150, 1841 p. 17, 1842 p. 178 al 185, 1843 p. 62 e seg.).

Vedi *Erbe da falciarsi.*

Fiera di senigaglia. Disposizioni e regolamento per la solita fiera. (1837 p. 66, 1838 p. 103 al 126).

E' proibita la proroga oltre il giorno 10 agosto. (1837 p. 67).

Norme sulla pesa facoltativa. (1837 p. 68).

Notificazione del 22 febbraro 1825 sui generi di privativa. (1837 p. 69).

Notificazione del 30 decembre 1829 sulle visite personali. (1837 p. 75).

Concessione ai Sinigalliesi di acquistar senza dazio i generi necessarii per l'intero anno e non più. (1837 p. 76).

Editto del 18 agosto 1835 sui contrabbandi (1837 p. 79).

Istituzione di un tribunale temporaneo pei giudizi relativi alle frodi durante il tempo della fiera franca. (1837 p. 154).

Dei componenti detto tribunale. (1837 p. 155).

Finita la fiera le dette cause passano al tribunale civile e criminale di Pesaro. (1837 p. 156).

Discipline doganali e magazzini. (1839 p. 38 al 39).

Denunzie che devono fare i negozianti di Sinigaglia prima della fiera. (1839 p. 39 al 40).

Dazio dei generi grezzi e prodotti nostrali, e disposizioni ad essi relativi. (1839 p. 39 al 43).

Concessioni ai contadini e poveri abitanti di Sinigallia, e agli altri della stessa città, meno i negozianti. (1839 p. 44 al 45).

Uffizio di bollo per le manifatture d'oro e d'argento. (1839 p. 46).

Pene per le contravvenzioni. (1839 p. 47).

Regolamento. (1839 p. 49).

Altro pel 1840. (p. 101 al 124).

Altro pel 1842. (p. 76).

Altro pel 1843. (p. 53).

Fiere. E' trasferita la fiera del comune di Mondolfo nella legazione di Urbino e Pesaro. (1837 p. 57).

Si accorda una fiera al comune di Roccasecca. (1839 p. 7).

Idem alla comune di Monte Fabri. (1839 p. 12).

Idem alla comune di S. Giovanni Reatino. (Ivi).

Idem alla comune di Torchiano. (1839 p. 29).

Idem alla comune di Ceprano. (1839 p. 102).

Idem alla comune di Visso. (1839 p. 116).

Idem alla comune di Gambettola. (1839 p. 117).

Riattivazione della fiera della terra del Colle. (1839 p. 136).

Idem delle fiere di Salvatore maggiore. (1839 p. 136).

Permesso per una fiera al comune di Bolognola. (1839 p. 174).

Idem al comune di Montalboddo. (Ivi).

Trasferimento della fiera del comune di Acuto. (1839 p. 182).

Si accorda una fiera al comune di Polverigi. (1839 p. 191).

Idem al comune di Fossombrone. (Ivi).

Idem al comune di Rocca Sinibalda. (1840 p. 52).

Si accorda al comune di Osimo di poter trasportare la fiera dell'8 aprile al 1 ottobre. (1840 p. 53).

Si accorda al comune di S. Agostino una fiera nel penultimo martedì di giugno in ogni anno. (1840 p. 192).

Viene riattivata la fiera del 22 agosto in Monte Bubbiaglio. (1840 p. 198).

Si accorda al comune di Umana la fiera nel giorno 15 ottobre 1840. (p. 199).

Si trasferisce la fiera di Torraja. (Ivi).

Si trasferiscono le fiere di Castel Gandolfo. (1840 p. 199).

Si trasferisce la fiera nel comune di Papigno. (1840 p. 201).

Si accorda la fiera al comune di Fulvatera. (1840 p. 202).

Si accorda al comune di Mozzano una fiera d'ottobre. (1840 p. 212).

Permesso di una fiera al comune di Monte Gridolfo. (1840 p. 216).

Idem al comune di Torricella. (1840 p. 221).

Idem al comune di Giuliano. (Ivi).

Idem al comune di Pedaggio. (1843 p. 47).

Idem al comune di Brisighella. (1843 p. 74).

Idem al comune di S. Ginesio. (Ivi).

Idem al comune di Pontecorvo. (1843 p. 81).

Idem al comune di Castelnuovo. (1843 p. 94).

Idem al comune di Vallecupola. (1843 p. 95).

Idem al comune di Patrignone. (1843 p. 96).

Idem al comune di Ginestreto. (Ivi).

Idem al comune di Patrignano. (1843 p. 97),

Riattivazione della fiera del comune dell'Isola del Piano, e norme da tenersi. (1841 p. 3 al 4).

Si accorda al comune di Gubbio una fiera. (1841 p. 29).

Trasferimento della fiera di Papigno al 1 Maggio. (1841 p. 37).

Si accorda una fiera alla comune di Morro. (1841 p. 75).

Trasferimento della fiera di Rote Catello. (1841 p. 87).

Si accorda una fiera all'università di Collelungo. (1841 p. 94).

Idem al comune di Fermignano. (1841 p. 93).

Si riattiva la fiera nella comune di Cesenatico. (Ivi).

Si accorda una fiera al comune di Ficulle. (1841 p. 98).

Idem al comune di Predaggio. (Ivi).

Trasferimento della fiera del comune di Urbania al primo martedì di settembre. (1841 p. 115).

Si accorda una fiera al comune di Lisciano. (1841 p. 118).

Idem alla comune dell'Isola. (Ivi).

Idem alla comune di Ripatransone. (Ivi).

Si trasferisce la fiera nel comune di S. Venanzo. (1841 p. 125).

Si accorda alla terra di Fognano una fiera da tenersi in un giorno del mese di agosto, ed un mercato settimanale. (1842 p. 1).

Se ne danno le norme. (1842 p. 2).

Trasferimento della fiera nel comune di Massignano, delegazione di Fermo. (1842 p. 45).

Si accorda alla comune di Medicina, delegazione di Bologna la fiera che prima si celebrava nella tenuta della Crocetta. (Ivi).

Trasferimento della fiera del comune di Ancona. (1842 p. 64).

Si accorda al comune di Colli di poter celebrare una fiera nel giorno 25 agosto. (1842 p. 174).

Si trasferisce la fiera del mese di luglio nel comune di Argile. (1842 p. 249).

Si trasferisce la fiera di luglio al settembre nel comune di Montefortino, legazione di Velletri. (1842 p. 252).

Si trasferisce la fiera di Ceprano nel mese di maggio. (1842 p. 255).

Si trasferisce una fiera nella comune di Narni. (1842 p. 268).

S'instituisce una fiera il giorno 12 Agosto nella comune di Cisterna , delegazione di Perugia. (Ivi).

Si accorda una fiera a Castel-Giorgio, delegazione d'Orvieto. (1842 p. 270).

Si accorda a Jesi una fiera nella villa di Fontedamo. (Ivi).

Si istituisce una fiera annnale nel comune di Montalboddo, delegazione di Ancona. (1842 p. 311).

Idem a Civitella Conti. (1842 p. 314).

Idem nel comune di Pagliare, delegazione di Ascoli. (Ivi).

Si trasferisce quella di Gubbio. (1843 p. 99).

La fiera che si celebra il giorno 29 aprile nel territorio d'Appignano si dichiara d'esclusivo diritto di quel comune. (1843 p. 111).

S' instituisce una fiera annua nel comune di Baschi. (1843 p. 114).

Si trasferisce la fiera nel comune di Deruta. (1843 p. 126).

S' instituisce una fiera nel comune di Monsampietrangeli. (1843 p. 132).

Soppresse due fiere in Ajano, se ne istituisce una nuova. (1843 p. 134).

Si accorda una fiera al comune di Masciano. (1843 p. 156).

Figurine di bronzo. Vedi *Dazj*.

Finanze. Circolare di monsignor Tesoriere colla quale si prescrivono le norme per li bilanci o pareggi di scritture a tutto il 1836, e pel sollecito disbrigo de' conti consuntivi a tutto il detto anno. (1837 p. 179).

Rapporto sulle giustificazioni in appoggio alle insinuazioni per la tratta dei mandati. (1837 p. 184).

Risposta di monsignor Tesoriere generale a detto rapporto. (Ivi).

Rapporto sulle scritture e conti a tutto il 1836. (1837 p. 187).

Risposta di monsignor Tesoriere. (Ivi).

Finanzieri. Si accorda il foro militare alle truppe di finanza. (1840 p. 221).

A quali persone s'accordi un tal privilegio, e in quai delitti. (1840 p. 223).

In quali cause non abbia luogo un tal privilegio. (1840 p. 224).

A chi spetti fare il processo. (Ivi).

Nel flagrante delitto quel che debba osservarsi. (Ivi).

Consiglio di disciplina da chi composto. (Ivi).

Consiglio di guerra da chi composto. (1840 p. 227).

Difensore chi possa sciegliersi. (1840 p. 228).

Proposizione della causa. (Ivi).

L'accusato è in arbitrio d'intervenirvi. (Ivi).

Il consiglio di guerra è in grado d'appello. (1840 p. 230).

Norme per detto appello. (Ivi).

Ciò che debba osservarsi quando sono immischiati in qualche delitto anche i borgesi. (Ivi).

Rimangono le disposizioni per i delitti politici, e per quelli contro la religione. (1840 p. 231).

Fiumicino. Vedi *Tevere, Porto, e Fiumicino.*

Fognano. Vedi *Fiere.*

Fondi camerali. Sistemazione dei fondi camerali responsivi in Castiglion del Lago. (1840 p. 232).

Ciò che debba pratticarsi dai possessori di tutti i beni prima d'alienarli. (1840 p. 234).

Come si agisca contro i contravventori. (1840 p. 236).

Vi deve intervenire un rappresentante camerale, e sue incombenze. (1840 p. 237).

Fondo censito. Vedi *Associazione al fondo censito.*

Foraggi. La percezione del dazio sui foraggi di fieno, paglia, e biada è estesa fino al raggio di tre miglia fuori le porte della città di Roma. (1838 p. 10).

Eccezioni. (Ivi).

Modificazioni. (Ivi e seg.).

I contravventori saranno puniti a forma delle disposizioni di Segreteria di Stato del 1835. 1838 p. 11).

Forestieri. Vedi *Viaggiatori.*

Forini o spiedi. Casi in cui i forini possono adoperarsi. (1841 p. 162).

Pene per que' ministri delle porte che ne abusano o che ricevono doni. (1841 p. 162 al 163).

Fornitori delle carceri. Dichiarazione di monsignor Tesoriere sul metodo per costringere i fornitori delle carceri e case di condanna ai lavori occorrenti ai fabbricati e locali annessi. (1838 p. 414 al 418).

Fornitura carceraria. Incarico dato agli ispettori delle case di pena perchè non avvengano alterazioni nei pesi e misure in proposito; e pene inflitte ai delinquenti. (1838 p. 32 al 33).

Forzati. Per le fughe semplici dei forzati a vita, non si dà luogo ad esasperazione di pena: altrimenti avviene dei forzati a tempo. (1839 p. 24 al 25).

Fossombrone. Fiere accordate a quella città ai 2, e 3 di maggio, e ai 22 e 23 di settembre di ogni anno. (1838 p. 386).

Vedi *Fiere.*

Franchigia postale. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Franchigia pel corpo diplomatico. Riguardi che gli impiegati delle dogane devono usare agli ambasciatori e ministri esteri. (1839 p. 262).

Esenzione che questi hanno del dazio sugli oggetti indicati di loro uso, e per quanto tempo. (1839 p. 262 al 263).

Esenzione accordata ai medesimi sugli oggetti non indicati e che vogliono introdurre. (1839 p. 263).

La presentazione di nuove lettere credenziali non dà luogo ad altre franchigie. (1839 p. 264).

La moltiplice rappresentanza diplomatica in una persona, non fa verificare più franchigie. (Ivi).

Quando non sono valide le esenzioni. (Ivi).

Franchigie. Regolamento sulle franchigie a favore degli Eminentissimi cardinali legati. (1840 p. 54).

Frutti decorsi. Vedi *Associazione al fondo censito.*
Furti. Schiarimento di quesito riguardante l'art. III. della circolare 10 luglio 1841, numero 16995. (1841 p. 97).
Fusione de' grassi. Vedi *Grassi.*



G

dotti spettanti alla cassa medesima. (1839 p. 280).

Riforme nel sistema delle giubilazioni e pensioni relativamente al Moto-proprio 1 Maggio 1828 della sa. mem. di Leone XII. dirette a vieppiù favorire la classe benemerita degl' impiegati e loro famiglie. (1840 p. 85).

Quando si accordi la giubilazione. (1843 p. 86).

Proporzione dell'emolumento di giubilazione. (Ivi).

Giubilazione che si deve alla vedova e figli. (Ivi).

Giubilazione accordata ai compartecipi. (1843 p. 83).

Giubilazioni accordate agl' impiegati di bollo, registro, ipoteche e loro famiglie. (1843 p. 92).

Giubilazioni degl' impiegati inquisiti. Si determinano i casi, ne' quali debba applicarsi l'articolo 21 del Moto-proprio 1 Maggio 1828 sulle giubilazioni o pensioni degli impiegati civili inquisiti o condannati. (1842 p. 297).

Giudicati commerciali. Il Vicariato non è competente per conoscere e giudicare le controversie che riguardano la esecuzione delle sentenze commerciali anche in ordine agli ebrei e neofiti. (1838 p. 448 al 449).

GIUDICE AGGIUNTO DEL TRIBUNALE DEL CAMPIDOGLIO. Deve avere lo stesso rango, e le stesse prerogative di cui godono i collaterali, e deve altresì avere la precedenza sul giudice dei mercenarii. (1838 p. 101).

GIUDICI ECONOMICI. Vedi *Pegni.*

GIUDICI SINGOLARI. Vedi *Giustizia punitiva.*

GIUDICI SUPPLENTI. Declaratoria circa la supplenza dei giudici nei tribunali civili, e criminali. (1838 p. 345 al 346).

GIUDICI SUPPLENTI NEL TRIBUNALE DI COMMERCIO. Mancando un supplente che possa fare le veci di un titolare deve chiamarsi a dare il suo voto un membro della camera avuto riguardo all'anzianità. (1838 p. 353 al 354).

GIUDIZII DI CONTRABBANDO. Vedi *Contrabbandi.*

GIULIANO. Vedi *Fiere.*

GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. Vedi *Buon Governo.*

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. Circolare, colla quale si ripone entro i suoi confini la volontaria giurisdizione dei presidenti dei tribunali, e si ristringe quella dei supplenti ai governatori. (1841 p. 104).

GIUSTIZIA CRIMINALE E DISCIPLINALE MILITARE. Vedi *Tribunal militare.*

GIUSTIZIA PUNITIVA. Disposizioni per i cardinali legati e per i delegati, onde sorveglino sul buono andamento dei tribunali, e sulla esatta am-

ministrazione della giustizia e perchè effettuino la visita delle carceri. (1841 p. 89).

Facoltà concessa ad alcuni prevenuti di rinunziare al confronto personale de' testimoni, e modi per eseguirli. (1841 p. 90).

Regole per i giudici singolari sul desumere la loro competenza in alcune cause che per le circostanze, sono maggiori. (1841 p. 91).

Facoltà accordata ai presidenti dei tribunali di concedere l'abilitazione ad alcuni incolpati. (1841 p. 92).

Casi in cui l'abilitazione non può concedersi. (Ivi).

Colpevoli che sono esclusi dal beneficio dell'abilitazione. (1841 p. 92 al 93).

Si prescrive l'esatta osservanza di alcuni articoli di procedura criminale ec. (1841 p. 93).

Abolizione del tribunale civile e criminale di Norcia. (1839 p. 103).

Conseguenze di tale abolizione. (1839 p. 103 al 105).

Governatore. Le funzioni di governatore e di procurator fiscale sono fra loro incompatibili. (1841 p. 29).

Il governatore non puo delegare il supplente per assistere ai consigli municipali. (1841 p. 36).

Suoi obblighi relativi al buon andamento della sua cancelleria. (1841 p. 95 al 96).

GRANAGLIE. Si richiama in vigore l'editto di Segreteria di Stato dei 28 marzo 1816 relativo alle denuncie da darsi tanto dai venditori quanto dai compratori di granaglie de' rispettivi loro contratti. (1837 p. 343).

Forma onde far le denuncie. (1837 p. 344).

GRASCIA. Vedi *Annona*.

GRASSI. Disposizioni dirette a far conoscere alcune questioni insorte fra i beccai di Roma, ed il privatario della fusione de' grassi in relazione al contratto vigente col Governo. (1843 p. 74).

GRAZIE SOVRANE. Gli istromenti da stipularsi in esecuzione delle grazie Sovrane possono essere stesi da qualunque Notaro. (1843 p. 131).

GROTTAMARE. Concessione a quel comune di un mercato nel lunedì di ciascuna settimana. (1838 p. 357).

GUARDEA. Fiera nel giorno 2 settembre accordata a quel comune. (1838 p. 379).

GUBBIO. Vedi *Fiere*.

I

Idrofobia. Si vieta condurre cani per la città senza collarina col nome e cognome del proprietario; altrimenti saranno uccisi. (1837 p. 150).

Si rinnovano le prescrizioni dirette ad allontanare i pericoli dell'idrofobia. (1837 p. 230).

Si rinnovano nel 1838. (p. 323).

I cani da presa dovranno avere la museruola, esser legati e condotti a mano. (1839 p. 109).

Tanto gli uni che gli altri saranno uccisi se non sono osservate le pubbliche prescrizioni. (1839 p. 110).

Tutti i cani vaganti dopo le ore 24 saranno uccisi. (Ivi).

Obblighi dei proprietarii dei cani in caso scoprissero in essi dei segni di rabbiosa infezione. (Ivi).

Pene per i contravventori. (1839 p. 111).

Si richiamano le norme e discipline relative alla custodia dei cani. (1840 p. 189, 1841 p. 58, 1843 p. 62).

Imbarchi. Vedi *Sbarchi ed imbarchi.*

Immondezze. Si rinnova la notificazione dell'acque e strade del 27 settembre 1831 relativa alla

proibizione di gettare dalle fenestre immondezze ed altre materie. (1842 p. 270).

IMPIEGATI. Vedi *Giubilazioni.*

IMPIEGATI POSTALI. Vedi *Amministrazione delle poste.*

IMPOSIZIONI. Proroga dell'imposizione fatta sui beni rustici dell'agro romano per premiare le uccisioni dei lupi. (1841 p. 99).

INCANTO. Vedi *Offerta nell' incanto dei beni immobili.*

INCENDIO DE' FIENI. Vedi *Fieni.*

INCOLUMITA' PUBBLICA. Disposizione intorno la mattazione de' majali ed alla vendita delle loro carni a garanzia della pubblica sanità. (1837 p. 237).

INDAGINI CRIMINALI. Debbono immediatamente intraprendersi, e continuarsi, sebbene nell'intervallo si compenetri il tempo della espiazione della condanna separatamente decretata. (1838 p. 375).

INFERMI DI ROMA. Istruzione per i signori medici deputati a curare i poveri infermi dei rioni di Roma; da servire eziandio di norma ai reverendi parrochi, a'Chirurghi, e agli speziali della Limosineria Apostolica. (1842 p. 226).

INGEGNERI. Non possono esercitare la sua professione se non si siano muniti di regolare patente governativa. (1839 p. 79).

INQUILINI. Vedi *Pigioni.*

Ipoteche. Si dichiarono estinte le ipoteche contratte dai comuni di Urbino e Pesaro per debiti anteriori all'avocazione dei loro beni al già regno d'Italia. (1843 p. 123).

Isola. Vedi *Fiere.*

Isola del piano. Vedi *Fiere.*

Ispettore generale delle poste. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Ispettori generali delle dogane. Vedi *Dogane.*



J

JESI. Vedi *Fiere*.



L

Lanifici. Si obbligano i fabbricatori di drappi di lana a denunciare alla polizia qualunque lavorante andasse a licenziare. (1837 p. 177).

Latte. Vedi *Capre.*

Lauree. Vedi *Studenti.*

Lavori idraulici. Vedi *Pò.*

Lavori publici. Vedi *Tevere.*

Legnami e maroni. Deposito solito a farsene nella prossimità delle sponde del tevere. (1839 p. 133).

Obblighi dei proprietarii di rimuovere un tale deposito nel termine di otto giorni. (Ivi).

Corrisposta, che devono dare al governo quei proprietarii che bramano di ritenere i maroni e i legnami nelle sponde accennate oltre gli otto giorni. (1839 p. 134).

Permesso da domandarsi, e pene per i contravventori. (1839 p. 134 135).

Legnami. Vedi *Maroni e legnami.*

Lettere. Vedi *Amministrazione delle poste, e corrieri.*

Lettere apostoliche. Vedi *Ordine dello sperone d'oro.*

Lisciano. Vedi *Fiere.*

Locande. Vedi *Polizia.*

Locandieri. Vedi *Viaggiatori*.

Lotti. Divieto per le particolari giocate al lotto così dette di *numeretti*. (1837 p. 218).

Si esclude qualunque siasi giocata, ancorchè tenue. (Ivi).

S' incaricano alla sorveglianza i prenditori. (Ivi).

Se ne minaccia la multa. (1837 p. 220).

Se ne incaricano anche i procuratori camerali. (Ivi).

Si vieta la percezione del mezzo bajocco oltre il limite della tariffa a total lucro de' prenditori per quelle giocate che dopo la partenza del corriere si spediscono per staffette. (1837 p. 221).

Ordinanza pei passaggi degl' impiegati nell' amministrazione generale de' lotti. (1837 p. 224).

Si dà passaggio per grado e per anzianità. (Ivi).

Subentraranno nel posto di risulta i così detti sopranumerari. (Ivi).

Purchè però abbiano l'età che si richiede, e non godano altro impiego. (1837 p. 246).

In ogni passaggio si farà redigere un foglio denotante i nomi e qualifiche di coloro che aspirano all' impiego, del qual foglio se ne pone modello. (1837 p. 248 al 250).

Disposizione di monsignor tesoriere, colla quale si ordina che le giocate del lotto si possono ricevere anche nella mattina del venerdì precedente l'estrazione, ma sinò al mezzo giorno dal primo marzo a tutto settembre, e sinò alle due avanti al mezzo giorno negli altri mesi. (1838 p. 93 al 95).

Pene da infligersi ai contravventori di questa disposizione. (1838 p. 94 al 95).

Disposizioni intorno all' introito, e all'andamento della così detta mandatella. (1838 p. 296 al 298)

Si inibisce qualunque scommessa o giocata di numeretti. (1839 p. 97).

Vigilanza dei prenditori per la repressione di un tal abuso, e misura contro di essi in caso di connivenza. (Ivi).

Modi con i quali i prenditori possono procedere contro i trasgressori. (Ivi).

Si ripetono le disposizioni risguardanti la proibizione del gioco così detto de' numeretti. (1842 p. 308).

M

Mano regia. Vedi *Camera de' spogli.*

Marina. Reciprocanza di trattato convenuto pei legni marittimi pontifici, e quello del governo belgico. (1840 p. 125).

Disposizione in seguito della reciprocanza fra il Governo Pontificio e quello del Belgio intorno al pagamento delle tasse marittime pei legni approdanti ai respettivi porti. (1840 p. 195).

Convenzione conchiusa tra il governo Pontificio e quello di sua maestà il re di Sardegna sul reciproco trattamento de' legni marittimi di ambedue gli Stati. (1843 p. 56).

Le navi dei respettivi due Stati saranno trattate senza alcuna distinzione, come fossero nazionali. (1843 p. 58).

Quel che si richiede perchè una nave Sarda o Pontificia goda di un tal privilegio. (Ivi).

Protezione ed ajuto in caso di naufragio. (1843 p. 59).

Altri futuri vantaggi. (Ivi).

Quanto tempo duri una tal convenzione. (1843 p. 61).

Mariana (acqua). Dichiarazione relativa ad istanza promossa dal capitolo lateranense. (1837 p. 89).

Marsciano. Vedi *Fiere.*
Massignano. Vedi *Fiere.*
Matricola. Regole da osservarsi dagli studenti di medicina, e chirurgia, e necessaria per ottenere la matricola di libero esercizio in questa facoltà. (1843 p. 246).
Vedi *Studenti.*
Medici. *Matricola.*
Medicina. Vedi *Fiere.*
Mendicita'. Disposizioni sugli accattoni. (1837 p. 11).
Merci. Vedi *Sbarchi ed imbarchi.*
Mercati. E' riattivato il mercato settimanale della comune di Montellabate. (1837 p. 93).
Accordato il mercato settimanale al comune di Riolo. (1837 p. 112).
Si accorda alla comune di Porto S. Giorgio poter celebrare un mercato nel primo e nel terzo giovedì di ciascun mese. (1840 p. 10).
Si trasferisce il mercato di Codigoro. (1840 p. 310).
Si ripristina il settimanale mercato in Poggio Mirteto. (1843 p. 10).
Si ripristina il settimanale mercato di Terracina. (1843 p. 156).
Se ne accorda uno in ogni martedì alla comune di Pianoro. (1841 p. 371).
Idem alla comune di Camajola. (1841 p. 95).

Si accorda un mercato alla settimana al comune di Monte Leone. (1839 p. 11).

Idem alla comune di Belmonte. (1839 p. 258).

Viene trasferito il mercato settimanale nel comune di S. Angelo in Vado. (1842 p. 267).

Viene trasferito il mercato settimanale di Castel de' Britti. (Ivi).

Militari. Si dichiara non competere più ai militari il privilegio dell' *ostendatur*. (1837 p. 55).

Dichiarazione diretta a monsignor Presidente delle armi sulle formalità da premettersi all'esecuzione delle sentenze contro i militari. (1842 p. 252).

Militari condannati. Istruzione della presidenza delle armi sull'amministrazione de' militari condannati alla detenzione. (1842 p. 275).

Misuratori di fabbriche. Vedi *Ingegneri*.

Moccio. Vedi *Cimorro*.

Mondolfo. Vedi *Fiere*.

Monsampietrangeli. Vedi *Fiere*.

Montalboddo. Vedi *Fiere*.

Monte fabri. Vedi *Fiere*.

Monte fortino. Vedi *Fiere*.

Monte gridolfo. Vedi *Fiere*.

Montelabbate. Vedi *Mercati*.

Monte leone. Mercato accordato a quel comune nel lunedì di ogni settimana. (1838 p. 307).

Monte rubbiano. Vedi *Fiere*.



N

Narni. Vedi *Fiere*.

Navigazione del po'. Istruzione per l'adempimento della convenzione dei 2 marzo 1838 sulla navigazione del Pò e sul contratto de' transiti. (1838 p. 422 al 445).

Ninfa (fiume). Lavori da eseguirsi dai possidenti del territorio di Sermoneta per render libero il corso di quel fiume che scorre fuori della bonificazione pontina. (1838 p. 380 al 387).

Notari. Declaratoria di segreteria di Stato per la quale si manifesta che i §. 899 e 901 del moto-proprio 10 novembre 1834 nell'obbligare i notari, ed altri pubblici depositarj a dare le copie semplici, ed autentiche de' loro atti, non hanno derogato alle disposizioni del titolo X. del moto-proprio 31 maggio 1822 sulla disciplina dei notari ed archivii quanto alla forma semplice, od autentica di tali copie. (1838 p. 96).

L'articolo 37 del moto-proprio 31 maggio 1822 dee limitarsi ai soli atti, che si fanno col ministero dei notari. (1838 p. 301).

L'officio di notaro è incompatibile con quello di cancelliere, per cui gli atti dei cancellieri, e dei loro officj non possono considerarsi come notarili. (Ivi).

Disposizioni relative alle tasse degli atti notarili circa il trasferimento del dominio utile. (1839 p. 32).

NOTIFICA. Il §. 1109 del moto-proprio 10 novembre 1834 nel prescrivere la notifica alla parte con atto di procuratore volle che il decreto si notificasse soltanto alla persona e al domicilio del procuratore dalla parte stessa costituito. (1838 p. 89).

NUMERETTI. Vedi *Lotto*.



O

Distintivi degli uni e degli altri. (Ivi).

Dritti ed indulti concessi all'ordine. (1841 p. 108 al 109).

Chi può godere dell'ordine. (1841 p. 109).

Provvedimenti a render sempre più illustre l'ordine stesso. (Ivi).

Orefici. Nuove riforme allo statuto di quel collegio. (1838 p. 371 al 374).

Ornato pubblico. Inibizione degli abusi introdotti di dipingere a colori, e con iscrizioni, frangere e deturpare in qualunque altro modo le pareti esterne delle case della capitale. (1842 p. 57).

Pene per i contravventori. (1842 p. 58).

Osimo. Vedi *Fiere*.

Ospedal militare. Convenzione fra la reverenda camera apostolica ed il sacro militare ordine Gerosolomitano per lo stabilimento di un Ospedel militare. (1840 p. 238).

Numero degli infermi che vi potranno essere ammessi. (1840 p. 242).

Distinzione di cariche ed officj. (Ivi).

A chi spetti scegliere gl'impiegati addetti allo spedale. (1840 p. 246).

Prescrizioni religiose. (1840 p. 248).

Obblighi de' respettivi impiegati. (1840 p. 249).

Prescrizioni per il vitto degli infermi ed altro. (1840 p. 258).

Sorveglianza dell'ospedale a chi spetti. (1840 p. 254).

Prestito di scudi 3000 fatto dalla Presidenza delle armi al s. ordine Gerosolomitano. (1840 p. 255).

Le spese saranno a carico dell'ordine suddetto. (1840 p. 256).

Pratica d'osservarsi per essere ammessi gl'infermi in detto ospedale. (1840 p. 257).

Provvisioni che si assumeranno per i sacerdoti che prima abitarono nel locale di Ponte Sisto. (1840 p. 259).

Ostendatur. Vedi *Militari*.



P

PEGNI. Dichiarazione sul dubbio proposto intorno l'intelligenza del §. 219 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1839 p. 356).

Dichiarazione intorno l'esecuzione del §. 1738 del moto-proprio 10 novembre 1834 sui ricorsi dei decreti, o mandati de' giudici economici. (1837 p. 358).

PEGNO RICUSATO O RITOLTO. Vedi *Danni dati e studiosi.*

PELLAMI. Vedi *Fabbrica de' pellami.*

PENSIONI. Il §. 455 del moto-proprio 10 novembre 1834 non è applicabile alle cause ove si chiegga principalmente la condanna a pagare una somma dovuta a titolo di pensioni, o corrisposte, ed in luogo di pena. (1838 p. 86).

Le cause o azioni enunciate superiormente debbono ritenersi come pecuniarie, e la competenza del giudice sarà determinata dalla somma richiesta. (Ivi).

Altre disposizioni sul proposito. (1838 p. 88).

PERITI. Le tasse delle spese, e le destinazioni delle mercedi de' periti sono dipendenti dai tribunali, e non dai dicasteri rivestiti, dall'amministrativa contenziosa. (1837 p. 6).

PIGIONI DELLE CASE IN ROMA. Proroga delle disposizioni sull'affitto delle case e botteghe. (1837 p. 95).

Altra proroga nell'anno 1840. (1840 p. 135).

Inibizione ai locatori di espellere i conduttori, ed altre disposizioni relative alle pigioni delle case. (1839 p. 62 al 63).

Proroga delle disposizioni già emanate sulle pigioni suddette. (1841 p. 9).

Restano in pieno vigore le disposizioni emanate sulle pigioni delle case con notificazione della segreteria di Stato 26 aprile 1840. (1842 p. 215).

Altra proroga di quelle disposizioni, per le quali, circa gl'inquilini che attualmente rispondono ai proprietari una pigione non maggiore di scudi 40, è vietato ai locatori delle case e delle botteghe di espellerli allo spirare dei rispettivi contratti di locazione. (1838 p. 128).

Pignoramenti. Dichiarazione sull'applicazione dei §§. 1310 e 1805 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1838 p. 355 al 356).

Po. Regolamento per l' Ispettore de' lavori idraulici nelle legazioni di Bologna, Ferrara e Ravenna. (1843 p. 105).

Da chi dipenda il detto ispettore. (1843 p. 106).

Dove debba risiedere. (Ivi).

Sue incombenze. (1843 p. 107).

Vedi *Navigazione del po.*

Poggio vittiano. Vedi *Dogane.*

Polizia. Ordine pe'locandieri, albergatori, osti ec. perchè nei termini prefissi denuncino all'officio

di polizia qualunque persona estranea alloggi presso di loro. (1837 p. 225).

Polveri sulfuree. La fabbricazione delle polveri sulfuree è sottoposta ad una privativa amministrazione camerale. (1839 p. 137).

Si vieta introdurre nello Stato polveri estere, meno che in Benevento e Pontecorvo. (1839 p. 138).

Quali superiori hanno autorità sulla fabbrica. (1839 p. 138 al 139).

Dove si devono tenere gli spacci di polvere. (1839 p. 139).

Norme per la vendita di essa e registri. (1839 p. 140).

Prescrizioni per i conduttori di polvere, e Pene per i contravventori. (1839 p. 141).

Obblighi dell'amministrazione e sua responsabilità. (1839 p. 142 al 143).

Assegni dei spacci particolari esistenti prima dell'editto ec. (1839 p. 143).

Abolizione dell'ispettorato. (Ivi).

Inibizione di fabbricar polveri a chi non è cointeressato alla amministrazione. (1839 p. 144).

Pene e provvedimenti a scanso di frodi. (1839 p. 145 al 146).

Tariffa de' prezzi delle polveri. (1839 p. 147).

Si accorda all'amministrazione cointeressata delle polveri di poterne fabbricare altre tre

qualità, una delle quali di grana finissima. (1840 p. 202).

Polverigi. Vedi *Fiere*.

Ponte corvo. Vedi *Tabacco*, *e Fiere*.

Pontine bonificazioni. Si prescrive agli enfiteuti della bonificazione pontina di espurgare le fosse maggiori delle tenute, e le fosse migliarie esistenti nella medesima: non che riparare gli abbeveratoi, e ridurli a livello degli argini adiacenti, onde conservare la bonificazione stessa. (1842 p. 299).

Pontino agro. Disposizioni dirette ad impedire col mezzo di un più sollecito e spedito corso di giudizj i frequenti danni ai lavori pubblici nell'agro pontino. (1842 p. 237).

Pontini enfiteuti. Disposizione verso quegli enfiteuti pontini che sono ancora in ritardo di ricingere di staccionate i proprii terreni. (1840 p. 193).

Ponzano. Permesso accordato a questa comune di poter celebrare una fiera nel giorno 4 settembre 1838. (1838 p. 352).

Popolazione di roma. Formazione del Censo della popolazione di Roma coll'opera delle presidenze regionarie. (1840 p. 306).

Impiegati incaricati pel detto Censo, e metodo per effettuarlo. (1840 p. 307).

Vedi *Statistica*.

Porte della citta'. Vedi *Tasse*.

Il consiglio amministrativo, e sue incombenze. (1840 p. 80).

Il diritto di censura e di disciplina a chi spetti. (1840 p. 281).

Pene ai contravventori. (1840 p. 282).

Vedi *Amministrazione delle poste, ed anche diligenze.*

Posti. Vedi *Dogane.*

Potere amministrativo. Vedi *Restituzione in intiero.*

Poveri malati. Vedi *Infermi.*

Precetti. Durata dei precetti ingiunti dai tribunali ordinarii, e di quelli applicati nei casi di contravvenzione. (1839 p. 181).

Predaggio. Vedi *Fiere.*

Premiazione de' drappi. Schiarimenti intorno la notificazione del tesoriere in data 21 agosto 1835. (1837 p. 167).

Presidente dei tribunali. Vedi *Giurisdizione volontaria.*

Preventivo. Circolare con cui si danno le norme sulle dimande addizionali al preventivo, quando a corredo delle medesime non possono allegarsi le giustificazioni prescritte dall'ordine circolare del 31 gennajo 1835. (1837 p. 215).

Privilegio del foro. Si dichiara che il privilegio del foro derivante dall'obbligo camerale è abolito dal §. 280 del moto-proprio 10 novembre 1834. (1843 p. 112).

Processi criminali. Circolare con cui vengono stabiliti gli emolumenti da percepirsi per le copie dei processi criminali. (1842 p. 168).

Procurator fiscale. Vedi *Governatore.*

Procuratori. Si uguagliano i procuratori di antica ammissione a quelli che per recente approvazione hanno adempite le formalità della legge. (1841 p. 119 al 121).

Disposizioni relative all'ammissione ed esercizio dei procuratori presso i giusdicenti della comarca. (1837 p. 354).

Requisiti necessarii per l'ammissione. (1837 p. 355).

Procuratori dell'a. c. Vedi *Tribunale dell'A. C.*

Procuratori camerali. Disposizioni intorno ai medesimi ed agli addetti a tali procure a seconda del parere del direttore del debito pubblico. (1848 p. 404 al 405).

Procuratori del cardinal vicario. Disposizioni dell'eminentissimo cardinal vicario in ordine ai procuratori presso il suo tribunale. (1843 p. 161).

Produzione del processo. Vedi *Esecuzione provvisoria.*

Propaganda fide. Vedi *Camera de' spogli.*

Proprieta' letteraria. Convenzione stipulata fra l' imperatore d' Austria e il re di Sardegna a favore delle proprietà letterarie, onde evitare la contraffazione delle opere scientifiche, let-

terarie, ed artistiche, alla quale sua Santità ha creduto di accedere. (1840 p. 287).

Qualità delle opere che godono un tal privilegio. (Ivi).

Avvertenze sulle traduzioni. (1840 p. 288).

Avvertenze sulle opere anonime. (Ivi).

Contravvenzioni in quanti modi possa farsi. (1840 p. 289).

Pene per la contraffazione. (Ivi).

Incisioni, litografie, medaglie godono anch'esse del privilegio della proprietà; non che le pitture, sculture, disegni ec. (1840 p. 290).

Il diritto di proprietà passa agli eredi. (1840 p. 292).

Avvertenze per le raccolte. (1840 p. 293).

S'invitano i governi d'Italia ad aderire alla presente convenzione. (1840 p. 294).

Circolare diretta ad impedire l'introduzione di una opera sulle *storie italiane* a forma della convenzione conchiusa tra lo Stato pontificio con quelli dell'Austria e Sardegna. (1842 p. 213).

Protonotari apostolici. Reintegrazione di quel collegio all'antico numero e splendore per una costituzione di Gregorio XVI. (1838 p. 28 al 31).

Q

QUADRI. Vedi *Gallerie*.



R

Regolamento penale. Dichiarazione della segreteria di Stato relativamente al §. 336 del regolamento penale. (1840 p. 129).

Rendite e spese dello stato. Disposizioni relative all'obbligo che hanno le amministrazioni camerali ed altri ministeri a presentare le tabelle preventive delle rendite e spese dello Stato. (1842 p. 5).

Restituzione in intiero. Il tribunale supremo a termini delle nuove leggi può accordare al soccombente il rimedio straordinario della restituzione in intiero sulle cause commesse alla s. Rota in virtù di antichi rescritti, sempre che concorrano i motivi d' ingiustizia necessari ad accordarlo. (1838 p. 144).

Può accordare questo rimedio anche da cose giudicate dai tribunali istituiti in Roma durante l'occupazione straniera. (Ivi).

Si dichiara che la restituzione in intiero è applicabile anche agli affari contenziosi di competenza del potere amministrativo. (1840 p. 126).

Revisione. Avvertenza che deve avere la congregazione di revisione quando debba decidere inappellabilmente servendosi della clausola „ *de aperitione oris* „. (1837 p. 10).

Vedi *Sacra consulta.*

Ricognizioni personali. Ordine circolare della sagra consulta, pel quale è ordinata l'esatta osservanza del regolamento organico di procedura criminale nelle ricognizioni personali degli inquisiti secondo il lib. 4 tit. 7 del detto regolamento. (1838 p. 86).

Rimurchio. Vedi *Tevere.*

Ripagrande. Disposizioni dirette a provvedere alla maggiore speditezza delle operazioni doganali, alla polizia del porto di Ripagrande, ed al rimurchio dei bastimenti. (1840 p. 4).

Altre disposizioni a rendere più facile il disbarco e collocamento delle merci ne' magazzini della dogana in Ripagrande. (1843 p. 53).

Vedi *Officio sanitario e di Ripagrande.*

Ripatransone. Trasferimento della fiera del lunedì in Albis al 15 settembre. (1838 p. 34).

Vedi *Fiere.*



S

Vestiario degli ufficiali sanitarj. (1840 p. 164).

Loro distintivi. (Ivi).

Soldo che appartiene ai respettivi ufficiali del corpo sanitario. (Ivi).

Modo da tenersi per curare i militari malati dove non vi siano ufficiali appartenenti al corpo sanitario. (1840 p. 166).

Incombenze del direttore generale. (1840 p. 167).

Incombenze dell'ispettore sanitario. (1840 p. 170).

Incombenze del sotto-ispettore. (Ivi).

Obblighi degli ufficiali sanitarj. (1840 p. 172).

Obblighi degli ufficiali sanitarj aggiunti. (1840 p. 175).

Santagostino. Vedi *Fiere.*

Saponi. Notificazione della Presidenza della grascia, con cui si richiamano a stretta osservanza le disposizioni dell' editto 23 agosto 1814 intorno alle regole da osservarsi dai fabbricatori di sapone, perchè abbia esso da riuscire di buona qualità. (1838 p. 84 al 85).

Sanvenanzio. Vedi *Fiere.*

Sbarchi ed imbarchi. Obbligo di prevenire la dogana prima di effettuare lo sbarco ed imbarco. (1839 p. 128).

Dichiarazione della qualità quantità e direzione di merci, che sono a bordo, in caso di sbarco. (1839 p. 129).

Prescrizioni per gl' imbarchi di generi, che non fossero coperti di regolare bolletta doganale. (Ivi).

Sbarchi clandestini. Vedi *Contrabandi*.

Scafe nei fiumi e canali pontini. Regolamento disciplinale, e prescrizioni agli attivatori di nuove scafe, e agli utenti di quelle concesse. (1838 p. 359 al 362).

Scali. Vedi *Dogane*.

Secondini. Non sono ricevute, nè valutate le loro istanze se non vengano per organo dei capi delle provincie. (1838 p. 145 al 147).

Senatore. Declaratoria del §. 305 del moto-proprio del 10 novembre 1834 con la quale si dice che la giurisdizione del tribunale Senatorio non si estende alla città e territorio di Ostia. (1837 p. 363).

Sinigallia. Vedi *Fiere di Sinigallia*.

Sensali. *Prescrizioni*, colle quali vengono moderate l'eccessive pretensioni de'sensali nei contratti d'affitto di beni sì rustici che urbani. (1842 p. 54).

Pene per i contravventori. (1842 p. 55).
Vedi *Agenti di cambio*.

Sentenze de' militari. Vedi *Militari*.

Servi di pena. Si dichiara che le disposizioni contenute nell'editto del cardinal Lante dell' 11 aprile 1806 sono in vigore sui *servi di pena* e sui delitti dei medesimi. (1840 p. 296).

Si riporta l'editto del card. Lante. (1840 p. 298).

Sindacatorie sentenze. Istruzione per la più regolare esecuzione del disposto al §. 32 dell'editto 25 luglio 1835 in ordine alle sentenze sindacatorie. (1842 p. 240).

Societa' anonima delle assicurazioni. *Disposizioni* risguardanti l'istituzione della medesima. (1838 p. 148 al 152).

Privativa e privilegi accordati alla medesima. (1838 p. 149 e seguenti).

Regolamento e sovrana autorizzazione della medesima. (1838 p. 153 al 180).

Tabelle per le assicurazioni sopra la vita degli uomini. (1838 p. 181 al 232).

Tabelle per le rendite vitalizie. (1838 p. 233 al 270).

Tabella per l'aumento del premio di un assicurato che si accinge a viaggi marittimi. (1838 p. 271 al 276).

Tabella per le assicurazioni contro i danni degl'incendj. (1838 p. 277).

Societa' privilegiata pontificia. Vedi *Assicurazioni*.

Soldo di ritiro. Vedi *Giubilazioni*.

Vedi *Carabinieri*.

Sopraintendenza delle poste. Vedi *Amministrazioni delle poste*.

Sordo-muti. *Disposizioni* che riguardano i sordomuti delle provincie, onde anche a loro sia

aperta l'ammissione nell'Ospizio di S. Maria degli Angeli in Roma, mercè una mensuale prestazione. (1842 p. 12).

Quale sia questa prestazione, e come debba cautelarsi. (1342 p. 13).

Spaccio d'allume. Vedi *Allume*.

Spergiuri. Declaratoria dell'articolo 165 del regolamento penale del 20 settembre 1832, il cui disposto non è ostendibile agli spergiuri in causa civile. (1837 p. 369).

Spese di giustizia punitiva. *Prescrizioni* dirette ai presidenti de' tribunali, perchè raddoppino le loro vigilanze sui cancellieri e cursori, affinchè questi siano attivi per il ricuperamento delle spese di punitiva giustizia. (1839 p. 84).

Spese dello stato. Vedi *Rendite dello Stato*.

Stamperia camerale. *Provvidenze* risguardanti il servizio della Stamperia Camerale. (1840 p. 1).

Pubblicazione de' patti e delle condizioni, con cui è stato stipulato l'appalto con privativa della Stamperia camerale in Roma e sua Comarca, escluso l'archivio. (1843 p. 27).

Quali stampe sieno soggette all'appalto. (1843 p. 28).

Quali escluse. (Ivi).

Pene ai contravventori. (Ivi).

Di quali stampe è proibita la smaltizione. (1843 p. 31).

Si crea un' ispettore e un aggiunto. (1843 p. 32).

Prezzo per le stampe vendibili. (Ivi).

Sesto e carta che deve adoperare l'appaltatore. (1843 p. 33).

S'inculca che l'edizioni sieno corrette. (1843 p. 34).

Pene per l'appaltatore che ricusasse di ricevere in tempo congruo l'originale ond'essere stampato. (1843 p. 35).

Come debbono essere stampate le scritture della congregazione di s. Ivo. (1843 p. 36).

STATISTICA DI ROMA. Si accorda la proroga di un mese per denunziare i cambiamenti avvenuti nelle famiglie a forma della notificazione del 23 decembre 1840 sulla popolazione della Capitale. (1842 p. 243).

STRACCI. Il commercio de' stracci viene sottoposto ad una amministrazione con intervenienza del governo. (1839 p. 148).

Disposizioni per non estrarre dallo Stato se non che il superfluo degli stracci. (1839 p. 149).

Disposizioni relative alla raccolta e vendita privativa dello straccio , e dirette ad animare la manifattura della carta, e migliorare la qualità. (1842 p. 269).

Strade doganali. Sono aggiunte alle medesime la via provinciale Chiusina , e quella del Palazzone, e di Cetone limitatamente alla con-

dotta dei bestiami, che dalla Toscana portansi alla fiera di città della Pieve, e suoi contorni. (1838 p. 385 al 386).

Strade. Vedi *Immondezze*.

Strade pubbliche. L'esigere gl'indennizzi per l'occupazione de' fondi nella costruzione delle strade pubbliche non richiede l'interposizione della volontaria giurisdizione neppure per quelle persone che ne avessero d'altronde bisogno. (1838 p. 313).

Strade. La strada traversa che da Ostia conduce a Fiumicino e viceversa, è dichiarata pubblica. (1839 p. 259).

Stroncone. Permesso di fiera accordato a quel comune pel giorno 21 agosto. (1838 p. 345).

Studenti. Non possono trasferirsi da una in altra università senza il permesso della s. congregazione degli Studj. (1841 p. 113).

Obblighi degli studenti di teologia, e di quei che vogliono conseguire la matricola o di alta, o di bassa farmacia. (1841 p. 114).

Prescrizioni relative alle lauree di medicina e chirurgia, ed alla laurea in forma comune. (1841 p. 115).

Supplenti ai governatori. Vedi *Giurisdizione volontaria*.

T

Tabacchi. Discipline sulla coltivazione dei tabacchi. (1837 p. 21).

Si stabilisce il quantitativo del terreno da coltivarsi in rubbia 230. (Ivi).

Cautele per ammettere gl'individui alla coltivazione. (1837 p. 22).

Non si permette ad un solo possidente per quanto esteso di ottenere più di cinque licenze ciascuna di 4 mila piante. (1837 p. 25).

Non potranno trasportarsi le piante del predio senza preventivo permesso. (1837 p. 27).

Si distingue la qualità della foglia col respettivo prezzo. (1837 p. 29).

Tabella de' territorj dov'è permessa la piantagione de' tabacchi. (1837 p. 32).

Si accorda la coltura de' tabacchi nel territorio di Pontecorvo. (1837 p. 36).

Si accorda anche al territorio di Benevento. (1837 p. 43).

Istruzioni pe' coltivatori del tabacco nel territorio di Benevento. (1837 p. 50).

Si accorda anche nell'anno 1843 la coltura de' tabacchi con le stesse norme e cautele. (1843 p. 1).

Si accorda anche nel 1843 la coltura de' tabacchi nel territorio di Pontecorvo. (1843 p. 22).

Si accorda il permesso della eoltivazione del tabacco in alcuni determinati territorj dello Stato con analoghe norme e discipline. (1843 p. 134).

Il terreno accordato alla sua coltivazione resta fissato a rubbia 230. (1833 p. 39).

Norme per gl' individui che vorranno concorrere alla coltivazione. (1838 p. 40 al 43).

Niun proprietario può conseguire più di cinque licenze per piantagione di 4000 l'una sia in nome proprio sia de' suoi coloni o affittuari. (1838 p. 43 al 44).

Termine fissato per le dichiarazioni de' coltivatori. (1838 p. 44 al 45).

Termine fissato per eseguire le coltivazioni, obblighi dei cultori, ed altre discipline circa l'esecuzione. (1838 p. 45 al 47).

Classificazione della foglia, disposizione intorno alla qualità e i prezzi. (1838 p. 47).

Altre norme circa l'interesse dei coltivatori e l'esportazione all'estero. (1838 p. 48 al 49).

Nota dei territorj nei quali è permessa la piantagione del tabacco e delle qualità di terreno e di piante assegnate a ciascun distretto. (1838 p. 50 al 53).

Concessione per la coltura dei tabacchi nel principato di Pontecorvo, e discipline stabilite per regolarla e per garantire i dritti della sovrana regalia. (1838 p. 54 al 61).

Permesso della coltivazione del medesimo in altri determinati territorj dello Stato con analoghe discipline. (1838 p. 387 al 402).

Assegne che devono fare coloro, che vogliano piantare il tabacco nel territorio di Pontecorvo. (1839 p. 13).

Regole da osservarsi in detta assegna. (Ivi).

Condizioni per chi vorrà essere ammesso alla coltivazione de' tabacchi. (1839 p. 14).

Bolletta e regolamento da consegnarsi ai coltivatori. (Ivi).

Quando dovranno essere compite le piantagioni, e come ne deve essere il terreno. (1839 p. 15).

Locali di conservazione per le foglie de' tabacchi. (1839 p. 15 al 16).

Facoltà dell'amministrazione, se il coltivatore è gravemente sospetto. (1839 p. 16).

Regole pel diseccamento delle foglie, e per i mezzi di esse. (Ivi).

Diverse qualità di tabacco, e magazzino in cui a suo tempo, se ne fa il regolare ritiro. (1839 p. 17 al 18).

Come viene compensata la integrità, e come castigata la infedeltà dei coltivatori.

A che è tenuto il coltivatore in caso di sofferto furto. (1839 p. 18 al 19).

Premio pe' coltivatori che hanno bruciato i gambi delle piante. (1839 p. 19).

Se ne accorda la coltura nei soliti territorii dello Stato Pontificio, e in quello di Pontecorvo. (1841 p. 2).

Notificazione con cui viene accordata la coltura del tabacco in alcuni determinati territorii dello Stato con analoghe discipline. (1840 p. 16).

Estensione del terreno in cui si accorda la coltivazione del tabacco. (Ivi).

Metodo con cui si debbono ricevere le dichiarazioni de'coltivatori di detta pianta. (1840 p. 17).

Persone ehe ne vengono escluse. (Ivi).

Non si permette ad alcun possidente l'avere più di cinque licenze di piante 4 mila l'una. (1840 p. 18).

Tempo in cui starà aperto il registro nelle rispettive delegazioni e governi per ricevere le dichiarazioni. (1840 p. 19).

Non si ammettono scuse di furto se non provato. (1840 p. 22).

Si distinguono le qualità della foglia. (1840 p. 24).

Si permettono premi per la coltivazione delle piante squisite di tabacco. (Ivi).

Premi anche per quei coltivatori che abbruceranno gli steli rimasti nel campo. (1840 p. 25).

Più larghe concessioni per chi vorrà portare tabacco all'estero. (Ivi).

Tempo fissato per i così detti piantinari e pene per chi l'eseguisce fuori di detto tempo. (1840 p. 26).

Nota dei territori ai quali si permette la coltivazione del tabacco. (1840 p. 27 al 30).

Si accorda la coltura del tabacco nel territorio di Pontecorvo. (1840 p. 31).

Si accorda anche nel territorio di Benevento. (1840 p. 39).

Istruzioni pe' coltivatori del tabacco nel territorio di Benevento. (1840 p. 46).

Estensione del terreno dove si permette di coltivare i tabacchi. (1842 p. 14).

Norme dirette a ricevere le dichiarazioni di quegli individui, che vogliono concorrere alla coltivazione. (1842 p. 15).

Chi sia ammesso alla dichiarazione e chi ne sia escluso. (Ivi).

Obblighi dei proprietarj, affittuari, o coloni. (1842 p. 16).

Prescrizioni sul numero fisso tanto maggiore che minore di piante da assegnarsi al coltivatore. (Ivi).

Eccezioni a queste prescrizioni, mediante le opportune licenze. (1842 p. 16 al 17).

Obblighi de' proprietari affittuari o coloni dei fondi per ottenere la detta licenza, e de' singoli coltivatori quando vengono ammessi alla dichiarazione. (1842 p. 17 al 18).

Registro per le dichiarazioni e fino a quanto debba tenersi aperto. (1842 p. 19).

Prescrizioni relative ai piantinari. (1842 p. 20).

Regole da osservarsi dai coltivatori dopo la raccolta delle foglie. (1842 p. 21).

Le case dei coltivatori, dopo il raccolto, vanno soggette a visite ed ispezioni. (1842 p. 22).

Provvedimento diretto a inibire presso i coltivatori la simulazione de' furti. (Ivi).

Classificazione di ciascun genere di foglia, e modo di tutelare l'interesse de' coltivatori tanto nella classificazione della qualità delle foglie, quanto nel peso di esse. (1842 p. 23).

Norme per i prezzi delle foglie. (1842 p. 23 al 24).

Premio d'incoraggiamento per quei coltivatori, che hanno recato all'amministrazione foglie da pareggiarsi alle esotiche, ed altro premio per quelli che finita la coltivazione hanno svelto le piante. (1842 p. 24).

Si accorda la piantagione fino a due milioni di piante a coloro, che si assumessero l'obbligo di esportarne il prodotto all'estero. (1842 p. 25).

Penali per i contraventori. (Ivi).

Nota dei territori dove è permessa la piantagione. (1842 p. 27 al 30).

Piantagione di tabacco nel territorio di Benevento. (1842 p. 31).

Qualità di tabacchi da coltivarsi in detto territorio. (Ivi).

Requisiti che debbono avere coloro che vogliano piantare, e regole a cui hanno da assoggettarsi. (1842 p. 32 al 33).

Obbligo di distruggere i piantinari, finita la piantazione, e di svellere le piante ripullulanti, fatto il ricolto. (1842 p. 33).

Verifiche ed ispezioni, e subordinazioni dei coltivatori a questi atti. (1842 p. 34).

Bolletta di autorizzazione per il trasporto delle foglie. (1842 p. 35).

Casi in cui il tabacco sia derubato, o rimanga sequestrato per atto di esecuzione. (1842 p. 35 al 36).

Le foglie devono essere bene diseccate e non mischiate fra loro le superiori alle inferiori. (1842 p. 36).

Magazzino di ritiro, classificazione e prezzo delle foglie. (1842 p. 37).

Provvedimento per la regolarità del ritiro delle foglie. (1842 p. 37 al 38).

Istruzioni pe' coltivatori di tabacco nel territorio di Benevento. (1842 p. 39 al 44).

Si accorda la coltura dei tabacchi nel territorio di Pontecorvo. (1842 p. 45).

TABELLA. Delle giornate stabilite per le visite dei locali ove sono riposti i fieni e le paglie. (1841 p. 26).

TAGLI D'ALBERI. Dichiarazioni intorno ai giudizi su i tagli d'alberi analogamente agli editti di Segreteria di Stato del 25 novembre 1805. (1838 p. 403 al 404).

TAGLI D'ALBERI D'ALTO FUSTO. Privativa giurisdizione della s. Consulta sulle cause di taglio d'alberi d'alto fusto. (1838 p. 84).

Come e da chi se ne assumeranno gli atti opportuni. (1838 p. 85).

Come si procede e contro i colpevoli sorpresi in flagranti o quasi in flagranti, e come contro quelli non sorpresi in tal modo. (Ivi).

Cautele e norma per gli esami dei testimoni privilegiati di foro. (1838 p. 86).

Disposizione relativa al detto taglio se è oggetto, mezzo, o cagione di semplice furto. (Ivi).

Casi in cui nel corso dell'inquisizione si devono rimettere gli atti alla s. Consulta. (Ivi).

Effetti della prescrizione in dette cause. (1838 p. 87).

TARIFFA DAZIARIA. Disposizioni concernenti le tariffe daziarie rapporto al legname, al tartaro grezzo, al gesso, e al jodio. (1842 p. 66).

TARIFFA DOGANALE. Circolare sugli articoli della tariffa doganale in vigore che riguardano le pelli di animali grezze, semigrezze, e colorate. (1838 p. 322).

TARIFFA SANITARIA. Vedi *Officio sanitario e di Ripagrande*.

TASSE. Dichiarazioni sul §. 606 del moto-proprio 10 novembre 1834 relativo alla tassa di spese giudiziali. (1839 p. 22).

Tasse degli atti notarili. Vedi *Notari*.

Tasse di consoli generali, consoli, vice-consoli, ed agenti consolari pontificii residenti nei porti esteri per ragione di passaporti, o pel visto dei medesimi. (1839 p. 122).

Norme tendenti alla più spedita esecuzione dell'articolo 9 della notificazione pel nuovo contratto della tassa cavalli, e relative all'entrata e sortita dei medesimi dalle porte della città. (1842 p. 290).

Esonero di tasse sì prediali che provinciali, come anche comunali ai possidenti di piccoli fondi. (1840 p. 211).

TASSE DI BARRIERA. Si accordano alcune facilitazioni in ordine alle tasse di barriera per facilitare il commercio e favorire i prodotti dello Stato. (1843 p. 69).

TASSE DELLE SPESE. Vedi *Periti*.

TERRAJA. Vedi *Fiere*

TERRENI VIGNATI E CANNETATI. Prescrizioni relative ai nuovi possessori di detti terreni. (1841 p. 7 al 8).

TESSUTI DI LANA. Vedi *Dazi*.

TEVERE. Disposizioni dirette a riparare i furti e contrabandi, che sogliono commettersi col mezzo delle barchette vaganti nella notte per le acque del tevere. (1840 p. 3).

Idem per l'anno 1843. (1843 p. 89).

Obligo di dare l'assegno di ciascuna barchetta la quale dovrà in seguito numerarsi. (1843 p. 4)

Le assegne si riceveranno gratis. (Ivi).

Ore in cui le barche potranno transitare pel fiume, e loro stazioni fissate pel tempo notturno. (1840 p. 6).

Modula d'assegna. (1840 p. 8).

Polizia del porto di Ripagrande. Vedi *Ripagrande*.

Ordinanza colla quale si trasferisce al ministero del tesorierato la direzione de'lavori publici per conservare la navigazione sul tevere, ed il porto al canale di Fiumicino. (1840 p. 72).

Si rinnovano le proibizioni per rimovere l'abuso di gettare nel tevere immondezze, terre, calcinacci, sassi, ed altri cementi. (1843 p. 102).

Sono prescritte anche nell'anno 1843 le regole per chi voglia bagnarsi nelle capanne co-

struite per conto del Governo sulla riva del tevere. (1842 p. 248).

Disposizioni dirette a regolare il turno d'alloggio, e quello di partenza dei bastimenti che vogliono essere rimurchiati coi vapori dal porto canale di Fiumicino a Ripagrande. (1842 p. 294).

Si stabilisce la nuova tariffa dei prezzi pel rimurchio de' bastimenti coi battelli a vapore. (1842 p. 301).

Tevere bagni. Vedi *Bagni*.

Torchiano. Vedi *Fiere*.

Torricella. Vedi *Fiere*.

Tribunale dell'A. C. Dichiarazione sui giudizi di reclamo dalle sentenze di terzo grado nel tribunale dell'A. C. (1843 p. 41).

Si dichiara che nel tribunale dell'A. C. non possono essere ammessi procuratori senza il grado di licenza. (1843 p. 113).

Tribunale d'appello. Declaratoria con la quale si prescrive, che quando in grado di ricorso il giudicato è favorevole al ricorrente, il tribunale di revisione debba contestualmente emanare la sua sentenza non interposto alcun' intervallo. (1837 p. 366).

Tribunale capitolino. Vedi *Giudice aggiunto del tribunale di Campidoglio*.

Tribunale di commercio di Roma. Debbono sempre nominarvisi due supplenti commercianti. (1838 p. 79).

Turni di fatica e di lucro, ed espulzione. (1842 p. 157).

Radiazione dai Ruoli, degradazione, e retrocessione del grado. (1842 p. 158).

Radiazione dai corpi o compagnie scelte, e condanna alla correzionale. (1842 p. 159).

Sospensione del grado. (Ivi).

Facoltà immunitarie accordate da Pio VI. al tribunale militare e suoi ministri, e confermate da Pio VII. (1842 p. 160).

Tribunale del vicariato. Vedi *Vicario Cardinale.*

Tribunale. Il §. 348 del moto-proprio 10 novembre 1834 è applicabile ai tribunali composti di cinque giudici titolari: in conseguenza i membri della camera di Roma non sono chiamati a sedere nel tribunale che nei casi di mancanza, assenza, o impedimento dei supplenti. (1838 p. 80).

Tribunali. Vedi *Giustizia punitiva.*

Tributi. Norme da osservarsi pel pagamento dei censi camerali per i tributi nella vigilia de' santi apostoli Pietro e Paolo. (1842 p. 220).

Vedi *Censi camerali.*

Tuoro. Concessione a questo comune di poter celebrare una fiera nel giorno 12 giugno. (1838 p. 127).

U

Uditor generale della R. C. Può giudicare le cause non maggiore di scudi 50 in appello, anche nel caso in cui vi abbiano interesse gli ebrei. (1838 p. 82 al 83).

Uditore legale. Vedi *Comuni.*

Ufficiali delle poste. Vedi *Viaggiatori.*

Umana. Vedi *Fiere.*

Universita'. Prescrizione ai giovani, che vogliano essere ammessi di presentare nel tempo stabilito i necessari requisiti. (1838 p. 376).

Quali dessi sieno. (Ivi).

Urbania. Vedi *Fiere.*



V

Fogli di via valgono per coloro che provengono dallo Stato. (1841 p. 40).

Caso in cui si tollera il passaporto de' viaggiatori esteri, o provenienti dall'estero senza il visto de' rappresentanti della s. Sede. (Ivi).

Carta di passaggio per i braccianti del Regno di Napoli che entrano nella Comarca. (Ivi).

Quando cessa la validità del passaporto e foglio di via. (Ivi).

Regole da osservarsi dagli ufficiali di polizia che stanno alle porte di Roma, allorchè vi fanno ingresso, o statisti, o esteri, o sovrani, cardinali o militari. (1841 p. 41 al 42).

Foglio di congedo de' soldati ha forza di passaporto. (1841 p. 43).

Quei della Comarca eccedono a Roma senza l'obbligo del passaporto. (Ivi).

Garanzia per ogni forestiero che voglia restare in Roma, e ai lavoranti forestieri, che vi cercono occupazione. (1841 p. 45).

Carta di sicurezza, obblighi e norme ad essa inerenti. (1841 p. 46 al 49).

Obblighi de' locandieri. (1841 p. 49).

Inibizioni ai facchini. (1841 p. 56).

Vicario cardinale. Disposizioni relative al tribunale del Vicariato. (1842 p. 67).

Norme per i notari, cancellieri e sostituti. (1842 p. 68).

Ordini per i processi. (Ivi).

Del *nihil transeat.* (1842 p. 72).

Vedi *Delitti che offendono i costumi.*

Vigneti. Disposizioni dirette a proteggere e favorire i prodotti dei vigneti dello Stato. (1843 p. 97).

Non si ammette nello Stato il vino estero in *fusti* eccettuato quello di nobile qualità. (Ivi).

Visita delle direzioni postali. Vedi *Amministrazione delle poste.*

Visita delle carceri. Vedi *Punitiva giustizia.*

Visite carcerarie. Vedi *Cause criminali.*

Visso. Vedi *Fiere.*

Volture. Vedi *Catasti e censimenti.*



Z

Zuccaro. Vedi *Dazj.*



